

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

843^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-30

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 31-37

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 39-74

INDICE

| | | | |
|---|------------|--|--|
| RESOCONTO SOMMARIO | | | |
| RESOCONTO STENOGRAFICO | | | |
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 1 | | |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO | 1 | | |
| DISEGNI DI LEGGE | | | |
| Discussione: | | | |
| (3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (Relazione orale): | | | |
| FALCIER (FI), relatore | 2 | | |
| * VILLONE (DS-U) | 6 | | |
| PETRINI (Mar-DL-U) | 8, 9 | | |
| Verifiche del numero legale | 8, 9 | | |
| Discussione: | | | |
| (3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): | | | |
| ZAPPACOSTA (AN), relatore | 10 | | |
| MUGNAI (AN), relatore | 10 | | |
| Seguito della discussione: | | | |
| (3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla | | | |
| legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (Approvato dalla Camera dei deputati) | | | |
| (260) FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato | | | |
| (2699) FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo | | | |
| (2784) GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive: | | | |
| FASSONE (DS-U) | Pag. 11 | | |
| PERUZZOTTI (LP) | 13 | | |
| CENTARO (FI) | 14 | | |
| CAVALLARO (Mar-DL-U) | 15 | | |
| PETRINI (Mar-DL-U) | 16 | | |
| Verifiche del numero legale | 16 | | |
| IN MEMORIA DELLE VITTIME DEGLI ATTENTATI LONDINESI | | | |
| PRESIDENTE | 17 | | |
| DISEGNI DI LEGGE | | | |
| Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784: | | | |
| PETRINI (Mar-DL-U) | 17, 29 | | |
| ZANCAN (Verdi-Un) | 18, 19 | | |
| AYALA (DS-U) | 20, 25, 26 | | |
| BOBBIO Luigi (AN) | 22, 27 | | |
| FASSONE (DS-U) | 23 | | |
| VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia | 25 | | |
| Verifiche del numero legale | 29 | | |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

INTERROGAZIONI**Per la risposta scritta:**

| | |
|------------------------|---------|
| PRESIDENTE | Pag. 30 |
| MINARDO (FI) | 30 |

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 3247:**

| | |
|---|----|
| Emendamento 2.0.100 tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 | 31 |
| Articolo 3 ed emendamenti | 32 |

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

| | |
|--|----|
| Relazione orale del senatore Zappacosta sul disegno di legge n. 3511 | 39 |
|--|----|

| | |
|--|---------|
| Relazione orale del senatore Mugnai sul disegno di legge n. 3511 | Pag. 45 |
|--|---------|

DISEGNI DI LEGGE

| | |
|-------------------------------------|----|
| Annunzio di presentazione | 47 |
|-------------------------------------|----|

GOVERNO

| | |
|-------------------------------------|----|
| Trasmissione di documenti | 47 |
|-------------------------------------|----|

INTERROGAZIONI

| | |
|--|----|
| Annunzio | 30 |
| Annunzio di risposte scritte | 48 |
| Interrogazioni | 49 |

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)

FALCIER, *relatore*. Il Capo I reca interventi per l'università, la scuola e gli ordini professionali; in particolare è previsto un contributo *una tantum* all'università di Urbino in attesa dell'esame della richiesta di riconoscimento della stessa come università statale; con l'articolo 2 si proroga il Consiglio universitario nazionale, scaduto lo scorso 30 aprile, mentre il disegno di legge di riordino, già approvato dal Senato è attualmente all'esame della competente Commissione della Camera. L'articolo 3 prevede l'adozione di un piano pluriennale di nomine per consentire

la copertura dei posti disponibili e vacanti del personale docente, l'assunzione di personale non docente e la disciplina dei requisiti per la nomina a direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'articolo 4 disciplina le elezioni degli organi di governo degli ordini professionali prevedendo un breve rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli onde consentirne lo svolgimento sulla base del nuovo regolamento attuativo. L'articolo 5 modifica il codice della strada differendo al 1° ottobre il termine per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori da parte di maggiorenni non titolari di patenti di guida. L'articolo 6 proroga di due anni l'efficacia della norma relativa al cosiddetto arresto in flagranza differito; è una misura necessaria per contrastare la violenza negli stadi, da accompagnare con nuove misure in materia di sicurezza degli impianti e di videosorveglianza. Il comma 2 dell'articolo riguarda invece il cosiddetto decreto salva-calcio, in quanto traduce in norma gli impegni assunti dal Governo nei confronti della Commissione europea relativamente alla procedura di infrazione per la svalutazione dei diritti delle prestazioni professionali dei calciatori, il cui ammortamento dovrà essere effettuato in dieci rate mensili. L'articolo 7 prevede interventi per i settori del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature che attraversano una fase di crisi, mentre l'articolo 8 detta disposizioni sui procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni; con l'articolo 9 si prevede la possibilità di una conferma dei giudici di pace in attività per un mandato quadriennale, nonché per un terzo mandato di due anni. L'articolo 10 riguarda i contratti di programma, l'11 il rinvio dell'attuazione della direttiva comunitaria relativa alle discariche di rifiuti, l'articolo 12 prevede che il personale di leva e gli obiettori che svolgono il servizio civile possano chiedere la cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio. Infine, l'articolo 13 prevede lo stanziamento per il rinnovo del contratto del personale della carriera diplomatica, mentre l'articolo 14 prevede l'esclusione dal patto di stabilità delle spese effettuate dai Comuni per la bonifica dei siti inquinati. Segnala infine che la 1a Commissione permanente ha approvato alcuni rilevanti emendamenti, che tuttavia devono ancora essere sottoposti al vaglio di copertura finanziaria della Commissione bilancio.

VILLONE (*DS-U*). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità motivata dal contenuto eterogeneo e solo parzialmente urgente del decreto-legge, a conferma di una prassi, più volte censurata dall'opposizione nel corso della legislatura, che vede il ricorso alla decretazione d'urgenza e a quella delegata come ordinario strumento di legislazione. Inoltre, l'incostituzionalità riguarda specificamente l'articolo 12 del decreto-legge, che prevede la cessazione definitiva dal 1° luglio dell'obbligo della leva e del servizio civile, senza tuttavia sopprimere quelli gravi penalizzazioni giuridiche a danno dei cittadini che negli anni passati hanno scelto il servizio civile, relative ad esempio alla partecipazione ai pubblici concorsi.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione della questione pregiudiziale avanzata dal senatore Villone. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,21.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,22, è ripresa alle ore 10,43.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale formulata dal senatore Villone.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e ne rinviò lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

ZAPPACOSTA, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione orale. (*v. Allegato B*).

MUGNAI, *relatore*. Consegna a sua volta il testo scritto. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e ne rinviò lo svolgimento ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*) – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi* (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(260) FASSONE ed altri. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*

(2699) FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo

(2784) GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 3247.

FASSONE (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento 2.0.100, che prevede un sensibile aumento delle pene per l'usura, pur rilevando un generale appesantimento sanzionatorio, dalle conseguenze potenzialmente gravi, che la maggioranza va proponendo, ad esempio in relazione al reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis*, per correggere le storture dell'articolo 6 in materia di prescrizione con altrettante storture episodiche e prive di sistematicità. In risposta al violento e sorprendente intervento del senatore Bobbio, che ha accusato di incoerenza e contraddittorietà l'opposizione per avere alla Camera dei deputati contribuito ad approvare l'articolo 1, poi soppresso nella seduta pomeridiana di ieri dal Senato con un voto pressoché unanime, fa rilevare che l'opposizione ha corso il rischio di mostrare le sue contraddizioni pur di ottenere lo scopo di eliminare una norma incongrua per il sistema penale, mentre la maggioranza si è limitata ad associarsi a tale presa di posizione con un atteggiamento ingannevole che prima o poi sarà svelato.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PERUZZOTTI (*LP*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento del senatore Centaro, che affronta doverosamente la piaga dell'usura, diffusa su tutto il territorio nazionale, spesso con la complicità di addetti del settore bancario. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Zancan*).

CENTARO (*FI*). L'emendamento, contrariamente a quanto è stato affermato, non risponde alla necessità di mitigare per i reati più gravi gli effetti dell'abbreviazione della pena derivanti dalle modifiche sulla prescrizione, ma tiene conto dell'aumentata pericolosità sociale del reato di usura in un'economia fortemente finanziarizzata, a fronte di un modello statico del sistema bancario, quindi con grandi capacità di arricchimento per la criminalità organizzata e pesanti effetti di paralisi per le attività produttive. Peraltro, spesso gli stessi magistrati invocano una maggiore severità delle sanzioni e quindi il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Anche il Gruppo della Margherita voterà a favore dell'emendamento 2.0.100, che interviene per inasprire le pene per un reato odioso, in maniera tuttavia approssimativa e asistematica, dimostrando che su tali materie l'approfondimento nella Commissione di merito sarebbe stato essenziale per valutare gli effetti del nuovo regime della prescrizione sull'intero sistema sanzionatorio.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), prima della votazione dell'emendamento 2.0.100 dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,25.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.0.100. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,27, è ripresa alle ore 12.

Presidenza del presidente PERA

In memoria delle vittime degli attentati londinesi

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Invita l'Assemblea ad osservare, come convenuto in ambito europeo, due minuti di silenzio per ricordare le vittime degli attentati di Londra, per esprimere ancora una volta solidarietà al popolo inglese e per riflettere su quanto sta accadendo e sui modi per affrontare la terribile sfida che ha aperto il secolo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti.

Il Senato approva l'emendamento 2.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). La scelta legislativa dell'articolo 3 rappresenta un ritorno ad un passato ormai abbandonato dalla civiltà giuridica, segnato dalla volontà punitiva degli anni 60 quando era precluso il bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti; un ritorno che determinerà enormi sperequazioni nell'irrogazione della pena a danno del recidivo rispetto all'incensurato. È un provvedimento discriminatorio perché inasprisce le sanzioni solo per gli ultimi della terra, ma consente un'amnistia per gli usurai, i corrotti ed i bancarottieri. È quindi una legge che garantisce i poteri forti ed inasprisce la vita nei quartieri poveri delle città senza tuttavia garantire la sicurezza. Sono queste le motivazioni dell'emendamento soppressivo 3.1; dà per illustrati i restanti emendamenti.

Presidenza del vice presidente SALVI

AYALA (*DS-U*). L'articolo determina l'impossibilità per il giudice di dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti in presenza di recidiva; ciò conferma che la maggioranza legifera con lo sguardo rivolto al passato, ad oltre trent'anni fa, quando fu introdotta una novella che consentiva al giudice un'ampia, anche se non libera ed assoluta, discrezionalità nel bilanciamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti. Questo ritorno al passato preclude la gradualità della sanzione quindi la funzione rieducativa della pena, senza però incidere sulla certezza della sua irrogazione, che è elemento essenziale per l'efficacia del sistema sanzionatorio. L'incoerenza del provvedimento, che all'inasprimento delle sanzioni associa l'accorciamento dei tempi di prescrizione (i cui effetti si tradurranno in un minor numero di condannati e quindi di recidivi) rischia quindi di trasformarlo in una norma manifesto.

BOBBIO Luigi (*AN*). Illustra l'emendamento 3.200, che integra l'articolo colmando una lacuna del catalogo delle circostanze aggravanti con l'inserimento delle cosiddette circostanze aggravanti ad effetto speciale. Con l'emendamento si intende quindi sostenere la scelta della maggioranza, che in questi giorni di dibattito ha dimostrato di non avere alcun interesse *ad personam* nell'approvazione del disegno di legge e che vuole rafforzare il sistema sanzionatorio per migliorare le garanzie di sicurezza dei cittadini. Al contrario, l'opposizione, sta ribadendo la sua linea giustizionista, disinteressata alla tutela delle vittime dei reati. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni. Proteste della senatrice Pagano*).

FASSONE (*DS-U*). L'articolo 3 si inserisce nell'obiettivo di contrastare la recidiva, prevedendo che in tal caso non possano essere dichiarate prevalenti le circostanze attenuanti. È una norma di scarso impatto e quindi una delle meno nocive del provvedimento, ma può essere dannosa

perché il divieto alla prevalenza delle attenuanti si applica anche a quei casi particolari quali i riti alternativi o le norme di favore per i collaboratori di giustizia, di cui tutti riconoscono l'opportunità, ma la cui applicazione viene posta a repentaglio proprio dall'articolo in discussione e viene invece preservata dagli emendamenti 3.11 e 3.12. (*Applausi del senatore Morando*).

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Confermando di rimettersi alla valutazione dell'Assemblea, esclude tuttavia l'interpretazione classista fornita dal senatore Zancan, perché la norma si applica esclusivamente alla recidiva qualificata e non preclude la finalità rieducativa della pena (come ha sostenuto il senatore Ayala) perché in caso di recidiva si limita a vietare la prevalenza delle circostanze attenuanti.

AYALA (*DS-U*). Dichiaro il voto a favore degli emendamenti soppressivi evidenziando gli effetti negativi derivanti dall'impatto della norma sui riti alternativi. Poiché infatti la diminuzione speciale per essi prevista opera analogamente alle circostanze attenuanti di cui si dispone il divieto di prevalenza vi è il rischio di indurre una contrazione nella scelta dei riti alternativi, con conseguente perdita dei benefici da essi arrecati al sistema giustizia quantomeno in termini di maggiore speditezza dei processi. (*Applausi del senatore Fassone*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Dichiarando il voto contrario agli emendamenti soppressivi respinge le catastrofiche e pretestuose argomentazioni addotte circa i presunti danni arrecati dalla norma ai riti alternativi. Oltre alla natura completamente diversa della diminuzione speciale applicabile ai riti rispetto alle circostanze attenuanti censura l'interpretazione prevalente fornita dal centrosinistra dei riti alternativi che ne accentua l'effetto meramente deflattivo sul sistema giustizia piuttosto che di strumento cui è possibile ricorrere soltanto in casi circoscritti. (*Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 3.1 (identico agli emendamenti 3.2 e 3.3). Avverte di Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 13,07.

PRESIDENTE. Dispone nuovamente la verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (*Mar-DL-U*). Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MINARDO (*FI*). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-08683 in materia di assunzioni di Vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Si attiverà nel senso indicato. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,09.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Barelli, Bosi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Florino, Giuliano, Lauro, Mancino, Mantica, Pasinato, Saporito, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Zanoletti, per attività della 11^a Commissione permanente; Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Budin, per attività dell'assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Discussione del disegno di legge:

(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3523.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 115 del 2005, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio, consta di 14 articoli, più uno relativo all'entrata in vigore.

La straordinaria necessità ed urgenza richiesta per l'emanazione di decreti-legge è stata riconosciuta dalla 1^a Commissione individuandone i motivi nell'esigenza di garantire la funzionalità di alcuni specifici settori della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda i singoli articoli, il decreto prevede al Capo I interventi per l'università, la scuola e gli ordini professionali.

Per l'università «Carlo Bo» di Urbino, istituzione che ha ormai 500 anni di vita, università non statale legalmente riconosciuta che ha dal 1991 un contributo inalterato annuo di 20 milioni di euro, viene previsto un contributo *una tantum* in attesa che il Ministero prenda in considerazione la richiesta di statalizzazione dell'università in questione.

Di fronte ad un disavanzo accumulato di circa 50 milioni di euro al 31 dicembre 2004 e alla previsione di un ulteriore disavanzo di 19 milioni di euro, viene stanziata la somma di 15 milioni di euro per ognuno degli anni 2005 e 2006. Quanto sopra anche in adempimento di una risoluzione votata dalla Camera dei deputati.

Contemporaneamente, il consiglio di amministrazione viene integrato con due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile al fine di elaborare entro sei mesi la ridefinizione della dotazione organica e di un recupero della situazione debitoria.

Il piano, che sarà sottoposto all'approvazione dei competenti Ministri, vedrà il coinvolgimento, come previsto dalla stessa risoluzione, delle Commissioni parlamentari.

Di fronte ad un emendamento esaminato in Commissione con il quale si proponeva di prevedere immediatamente per legge la statalizzazione

della stessa università, è stato chiarito che si rende a tal proposito opportuno attendere l'espletamento della procedura in corso, con la raccolta dei necessari pareri e concerti, onde pervenire, se ve ne saranno le condizioni, al riconoscimento dell'Ateneo di Urbino come università statale.

L'articolo 2 prevede la proroga del Consiglio universitario nazionale, scaduto il 30 aprile, prorogato al 14 giugno e già prorogato in precedenza per due volte. Un disegno di legge di riordino è già stato approvato dal Senato ed ora è in discussione alla Camera e l'ulteriore proroga proposta è considerata, in via eccezionale, per sei mesi, proprio nella previsione che nel frattempo il disegno di legge citato diventi legge.

Con riferimento all'articolo 3, in via preliminare è da ricordare che con il decreto-legge n. 97 del 2004 è stato previsto un piano per la copertura, nel corso del triennio 2005-2008, dei posti disponibili e vacanti del personale docente.

Le procedure per l'adozione del decreto ministeriale in questione non hanno consentito finora di procedere per le assunzioni del personale relativamente all'anno scolastico 2005-2006 e pertanto l'articolo in questione interviene per permettere, per il primo anno, le assunzioni necessarie.

La norma prevede la partecipazione obbligatoria dei docenti a corsi di formazione, con particolare riguardo ai docenti che devono impartire l'insegnamento della lingua straniera. Sull'argomento dovrebbe essere necessario, almeno questo è il mio parere, garantire una equa assegnazione tra le Regioni, con particolare riguardo a quelle che hanno un parametro docenti-studenti sotto la media nazionale, onde assicurare in via prioritaria il raggiungimento di tale parametro medio ed in tal senso sono stati presentati alcuni emendamenti.

Lo stesso articolo prevede anche l'assunzione di personale ATA, per il quale risulta un numero di posti disponibili di oltre 68.000. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Moncada, per cortesia, la sua voce sovrasta quella del relatore.

MONCADA (*UDC*). Mi scusi, signor Presidente.

FALCIER, *relatore*. Grazie, signor Presidente. Sempre l'articolo 3, precisa i requisiti per la nomina a direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione prevedendo la scelta tra professori universitari con particolari requisiti o dirigenti con esperienza di almeno un quinquennio in istituzioni di alta formazione.

L'articolo successivo regola le elezioni degli organi di governo degli ordini professionali, in considerazione del fatto che una norma precedente prevedeva che entro il 30 giugno 2005 dovesse essere emanato il regolamento per le procedure elettorali per il rinnovo di tali organi. Il predetto regolamento non è stato ancora emanato, anche se risulta imminente il completamento dell'*iter* per la sua emanazione, e si interviene perciò

con decreto-legge al fine di evitare che i rinnovi possano avvenire sulla base della vecchia normativa.

Viene previsto, infine, che il mandato degli organi in carica scada al momento della proclamazione dei nuovi organi, salvo che per i vecchi sia previsto un mandato di più lunga durata.

L'articolo 5 prevede modifiche al codice della strada. In considerazione dell'obbligo di conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori da parte dei minorenni che abbiano compiuto i 14 anni, esteso dal 1° luglio 2005 anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida, si rende necessario, per superare difficoltà operative, differire al 1° ottobre la data di entrata in vigore dell'obbligo per i maggiorenni non patentati di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

La norma esclude anche dall'obbligo coloro che abbiano compiuto la maggiore età prima del 1° ottobre. Sull'articolo 5 sono stati presentati ed approvati alcuni emendamenti, che risultano presentati in Aula dalla Commissione, che modificano ed integrano il testo del decreto-legge nel senso, soprattutto, di eliminare il divieto di circolazione con mezzi per i casi nei quali non è richiesta la patente di guida in presenza di sospensione o revoca della stessa.

L'articolo 6 prevede la proroga di due anni dell'efficacia del decreto-legge relativo all'arresto in flagranza differito, anche per prorogare la scadenza del termine. Si tratta di una misura per contrastare la violenza nelle manifestazioni sportive, constatando l'efficacia delle misure a suo tempo introdotte. Tale proroga si rende necessaria anche in attesa della completa attuazione dei decreti ministeriali relativi a nuove misure inerenti la sicurezza degli impianti, la loro sorveglianza e l'introduzione dei biglietti nominativi.

Un comma dello stesso articolo adempie all'obbligo assunto dal Governo nei confronti della Commissione europea in materia del decreto salva-calcio. La norma prevede che le società interessate possano procedere all'ammortamento delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti nel termine di dieci rate.

Il provvedimento, concordato con la Commissione europea, costituisce la condizione per la positiva chiusura del contenzioso, prevedendo che le società dovranno procedere alla riduzione dell'ammontare del proprio patrimonio di un importo pari al valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare».

Vengono pure abrogate le altre disposizioni dello stesso decreto salva-calcio, prevedendo, inoltre la sospensione dell'obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti in considerazione della constatazione dell'esistenza di contratti assicurativi pluriennali già stipulati da organizzazioni sportive nazionali.

L'articolo 7 fa fronte alle esigenze di aziende e settori in crisi, con particolare riguardo al settore tessile, dell'abbigliamento e delle calzature.

L'articolo 8 fa fronte ad una esigenza di coordinamento tra l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del codice di procedura civile e

quella dell'adozione del decreto legislativo recante modifiche allo stesso codice. Viene inserita, altresì, una disposizione transitoria per la prosecuzione dei procedimenti in corso, come pure dei termini in materia di procedimenti civili davanti ai tribunali per i minorenni.

L'articolo 9 nasce dalla considerazione della crescita delle richieste di fondi necessari agli uffici giudiziari, intervenendo con la revisione della disciplina dei contratti stipulati con imprese specializzate. Lo stesso articolo prevede che, in attesa della riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il giudice può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni (così il testo del decreto-legge). L'accoglimento di alcuni emendamenti contiene la previsione che anche la seconda eventuale proroga del mandato possa essere di quattro anni.

Con l'articolo 10 è prevista la possibilità di incentivi a fronte di contratti di programma proposti al CIPE dal Ministro delle attività produttive.

L'articolo 11 differisce al 31 dicembre 2005 il termine già previsto da un decreto legislativo di attuazione di una direttiva comunitaria relativa alle discariche di rifiuti. L'intervento è motivato dall'esigenza di evitare il rischio di un blocco del conferimento in discarica dei rifiuti, nelle more della definizione del decreto interministeriale che fissa i nuovi limiti per l'accettazione di rifiuti in discarica. L'accoglimento di un emendamento ha comunque escluso dalla proroga alcune particolari categorie di discariche.

L'articolo 12 prevede, in recepimento di una risoluzione approvata dalla Commissione difesa della Camera, la cessazione del servizio di leva dal 1° luglio 2005 come pure del servizio civile sostitutivo, essendo venuto meno l'obbligo del servizio di leva.

Con l'articolo 13 si provvede allo stanziamento dei fondi necessari per il rinnovo del contratto per il personale della carriera diplomatica, anche a seguito dell'esame comparativo del loro trattamento economico con quello dei prefetti.

Con l'articolo 14, infine, viene ripristinata la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della finanziaria 2005, per la copertura dell'esclusione dal patto di stabilità delle spese dei Comuni per la bonifica dei siti inquinati. Con ulteriore comma dello stesso articolo si dispone l'esclusione per l'anno 2005 delle spese di investimento effettuate dalle autorità portuali.

Sul testo del provvedimento e sui vari articoli sono state presentate alcune centinaia di emendamenti che, previa dichiarazione di inammissibilità per oltre 50 degli stessi, sono stati esaminati pur in assenza del parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti che pervengono come approvati dalla Commissione in Aula, sono quindi da considerare con la riserva del parere della Commissione bilancio. In particolare riguardano la proroga di una delega al Governo, nuovi fondi alle università, l'abbinamento della targa personale per i ciclomotori ad un solo veicolo, spese relative alla giustizia, la proroga del termine per l'uso di certe discariche, salvo alcune esclusioni, il personale diplomatico, spese ammesse dalle autorità portuali, norme rela-

tive all'Ispettorato repressione frodi, l'esclusione dai vincoli della finanziaria per l'assunzione di mutui nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Torino, la proroga del termine per la richiesta dei rimborsi spese relativi alle consultazioni elettorali dell'aprile 2005, oltre ad altri emendamenti concernenti la pubblica amministrazione.

Si propone, infine, all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti approvati dalla Commissione, salvo il parere di nulla osta ancora non espresso dalla Commissione bilancio, nonché, attraverso l'articolo unico di conversione, dei 14 articoli del decreto-legge.

* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, prendo la parola per illustrare una pregiudiziale di costituzionalità, che voglio sottoporre al vaglio dell'Assemblea.

Ci troviamo, ancora una volta, in una situazione che abbiamo ripetutamente censurato come opposizione: siamo chiamati a valutare un decreto-legge che presenta contenuti assolutamente eterogenei e solo per una parte, se del caso, assistiti dal requisito di effettiva urgenza e necessità. La condizione della disomogeneità del contenuto si riverbera sicuramente in una complessiva incostituzionalità del provvedimento, essendo sempre censurabile, nell'ottica del *drafting* legislativo, tale connotazione, ma ancor di più per un decreto-legge che non è un mezzo ordinario di legislazione.

Del resto, in questa legislatura il Governo ci ha posti in una condizione in cui lo strumento ordinario di produzione della regola legislativa è rappresentato o dai decreti-legge, da cui siamo sommersi, o dai decreti legislativi, che anche fanno capo al Governo, spesso con deleghe del tutto generiche e prive di contenuti.

Non mancano poi nel testo di questo decreto-legge punti specifici di dubbia costituzionalità. Ne voglio segnalare in particolare uno, per non lasciare nel vago la censura che investe l'intero testo. È un dubbio di incostituzionalità che nasce, in modo specifico, dall'articolo 12.

Questo articolo, infatti, produce un effetto che è connesso alla cessazione, in via definitiva, del sistema della leva obbligatoria e che si traduce, in questa specifica norma, nel fatto che da una certa data, e precisamente dal 1° luglio 2005, chi si trovi a svolgere ancora il servizio di leva può chiedere di cessare anticipatamente dal medesimo; ugualmente chi svolge servizio civile sostitutivo.

Questo vuol dire che dal 1° luglio 2005, nel nostro ordinamento giuridico, non c'è più alcun soggetto che ha un obbligo giuridico di prestare il servizio di leva. Il servizio di leva obbligatorio tecnicamente scompare. E lo si fa scomparire giustamente, da questo punto di vista, sia nella forma della leva in senso proprio, sia nella forma sostitutiva del servizio civile.

Ora, però, che cosa accade? Accade che questo articolo produce una incostituzionalità per quello che non dice; io ho presentato un emendamento a tal fine in Commissione, ma purtroppo è stato respinto.

Chiarisco subito: la categoria dell'incostituzionalità per quello che una norma non dice è ben nota nel nostro sistema, perché sono molteplici le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano, appunto, l'incostituzionalità di una legge in quanto «non dispone che». Sono le sentenze note come sentenze additive e si giustificano, con qualche dubbio all'origine da parte della dottrina, per il fatto che una regola giuridica può essere incostituzionale anche per l'eventuale mancanza di una parte della regola medesima, che avrebbe dovuto essere diversamente formulata in termini più ampi dal legislatore.

Allora, che cosa non dice questo articolo 12? Nel mentre fa definitivamente cessare nel nostro sistema l'obbligo del servizio di leva, lascia in piedi una serie di conseguenze negative a carico di chi ha scelto in passato il servizio civile sostitutivo. Sussistono, infatti, tuttora una serie di limitazioni, anche gravi, ad esempio, nella partecipazione a pubblici concorsi: situazioni nelle quali vi è una specifica garanzia di parità di accesso per i cittadini.

Si lascia quindi in piedi una condizione giuridica negativa a carico di una categoria di soggetti – quelli che in passato hanno scelto di fare il servizio civile sostitutivo – essendo venuto meno il fondamento giuridico sulla base del quale queste conseguenze negative venivano dalla legge imposte a quei soggetti. Oggi non sarebbe più possibile a nessuno scegliere fra il servizio civile sostitutivo e l'obbligo della leva; eppure quelli che ieri hanno scelto il servizio civile sostitutivo saranno impediti, in futuro, rispetto ad una determinata serie di situazioni o condizioni che rappresentano un danno specifico, che costituiscono dei limiti, persino ai diritti civili, appunto, al diritto di partecipazione a concorsi e accesso ai pubblici uffici.

E allora, questo articolo 12, nel momento in cui fa definitivamente scomparire dal sistema giuridico italiano l'obbligo della leva, avrebbe dovuto far cadere contestualmente ogni conseguenza negativa che in passato si connetteva alla scelta, allora opzionale e consentita, di effettuare il servizio civile sostitutivo.

Ripeto, ho presentato in tal senso un emendamento in Commissione per far sì che dalla medesima data venissero meno anche quegli aspetti collaterali che si determinavano in passato e tuttora si determinano. Devo dire che vi è stato anche qualche consenso da parte di membri della maggioranza, ma la maggioranza nel suo complesso si è orientata in senso contrario e l'emendamento non è stato approvato.

Ritengo che questa norma, così come formulata, determini una incostituzionalità per quanto non dispone, cioè per la parte in cui non stabilisce la cessazione degli effetti che si connettevano, in passato, a danno di quelli che sceglievano il servizio civile sostitutivo e che oggi, venendo meno il regime giuridico nel suo insieme dell'obbligatorietà della leva,

si configurano come una situazione oggettivamente discriminatoria a carico di categorie di cittadini.

Per questo motivo, sollevo una specifica incostituzionalità dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Ricordo che nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non oltre dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

C'è una tessera che non funziona. Potete aiutare il senatore?

PAGANO (*DS-U*). In compenso ce ne sono tante che funzionano senza persona.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,21).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,22, è ripresa alle ore 10,43).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Vivaci proteste dal centro-sinistra).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ci sono molte luci accese nel dispositivo di votazione che non corrispondono a senatori effettivamente presenti.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, guardi da quella parte. *(Proteste del senatore Salerno).*

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, presentata dal senatore Villone.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3511, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Zappacosta e Mugnai, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zappacosta.

ZAPPACOSTA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare al Resoconto il testo della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mugnai.

MUGNAI, *relatore*. Anch'io, signor Presidente, intendo consegnare il testo della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza anche lei in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*) – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(260) FASSONE ed altri. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*

(2699) FASSONE ed altri. – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

(2784) GUBETTI ed altri. – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive* (ore 10,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3247, già approvato dalla Camera dei deputati, 260, 2699 e 2784.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3247.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto sull'emendamento 2.0.100.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, i Democratici di Sinistra voteranno a favore di questo emendamento, ma lo faranno senza entusiasmo.

Esso dispone un sensibile aumento delle pene per il delitto di usura e questo ci può trovare, in linea di principio, consenzienti, alla luce del fatto che il delitto di usura è un delitto grave, che desta profondo allarme sociale. Tale emendamento porta, però, ad un appesantimento sanzionatorio potenzialmente grave, sul quale invece non siamo d'accordo, anche perché non è il primo intervento che i colleghi della maggioranza operano in termini di inasprimento delle pene. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. C'è troppo brusìo, colleghi, per cortesia. Non si riesce a sentire l'intervento del senatore Fassone. Un po' di silenzio.

FASSONE (*DS-U*). Grazie, signor Presidente.

Dicevo che questo emendamento si aggiunge ad altro, poco prima approvato e anch'esso su proposta dei colleghi della maggioranza, che già aumentava le sanzioni per altri delitti, quelli di cui all'articolo 416-*bis*.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA (ore 10,48)

(*Segue FASSONE*). Perché questo reiterato ritornare sulle sanzioni, nel senso di appesantirle sensibilmente, al punto da suscitare allarmi in altri colleghi della maggioranza stessa, come il senatore Bobbio? È molto semplice: perché è un modo necessitato di rimediare con una stortura ad un'altra stortura, quella dell'articolo 6 e della prescrizione. Siccome la prescrizione adegua i termini di estinzione del reato per detta causa al massimo edittale e quindi produce un sensibile abbassamento dei tempi di prescrizione, allora si interviene sui massimi edittali, e di riflesso anche sui minimi, per cercare di fronteggiare la moria processuale che altrimenti conseguirebbe a questo infelice intervento.

Non è un bel modo di legiferare, perché appunto ad una stortura si risponde con un'altra stortura. Siccome si vuole ad ogni costo raggiungere un certo obiettivo attraverso l'istituto della prescrizione, poi si corregge una parte delle sue conseguenze attraverso questo tipo di interventi, che quindi siamo anche noi costretti a votare senza entusiasmo.

A questo punto, il discorso potrebbe finire, ma la prego, signor Presidente, di concedermi ancora un piccolo supplemento, relativo all'intervento di ieri del senatore Bobbio, il quale ha detto cose davvero sorprendenti.

Egli ha affermato che questo emendamento è rappresentativo del modo incoerente e sorprendente di legiferare dell'opposizione. Egli ha detto: «Rendetevi però conto, cari amici dell'opposizione che oggi sembrate pronunciarvi (...) a favore di questa ipotesi emendativa, che genererà un effetto violento di innalzamento della pena edittale per l'usura aggravata (...)» «Ne prendiamo atto ma suonerà (...) una volta di più in una logica di intima contraddittorietà, di assoluta incertezza e di natura ondivaga del vostro legiferare (...)».

Talché mi sono domandato se, per avventura, vi fosse un senatore Centaro anche nelle file dell'opposizione per qualche elezione suppletiva, di quelle che hanno portato tanti volti nuovi nelle nostre file in questi anni. Ma, effettivamente, il senatore Centaro è solo nella maggioranza.

E allora perché il senatore Bobbio continua ad attribuire all'opposizione demeriti che non ha? Non è la prima volta, e sono costretto a rimarcarlo, perché poco prima di questo intervento egli ne aveva fatto un altro assai violento nei confronti dell'opposizione, accusata di incoerenza per aver proposto la soppressione dell'articolo 1.

C'è stata davvero una pesante requisitoria, una severa reprimenda, una violenta strapazzata del centro-sinistra, cosa da coprirsi il capo di cenere per il resto dei nostri giorni, se non fosse che questo obiettivo era, almeno in parte, sbagliato. Infatti, se è vero che alla Camera maggioranza e opposizione hanno approvato l'articolo 1, è altrettanto vero che al Se-

nato maggioranza e opposizione ne hanno approvato la soppressione. E sì che il centro-destra aveva un'occasione splendida per accusarci con ragione: bastava respingesse il nostro emendamento soppressivo e avrebbe davvero potuto professare la propria coerenza e la nostra incoerenza. Invece non l'ha fatto; aveva l'occasione su un piatto d'argento e non l'ha raccolta. Perché?

Non sono legittimato ad entrare nella mente dei colleghi, ma i fatti hanno una loro eloquenza. Noi avevamo deciso di correre il rischio dell'incoerenza, perché il nostro obiettivo è quello di non permettere oggi l'approvazione di questa infelicissima legge e, ben sapendo che il punto di resistenza massimo sarebbe stato su quello che è il massimo nostro contrasto, cioè l'articolo 6, abbiamo provato ad erodere dove minore era prevedibile fosse la resistenza. Così è stato, ma perché voi, colleghi della maggioranza, vi siete associati a noi.

Dunque, perché vi siete associati a noi? Credo che la risposta sia molto evidente, documentata anche da tutta la serie di emendamenti che verranno tra breve esaminati e che portano la firma di vostri autorevoli esponenti: perché questo testo non piace nemmeno a voi e sapete che pagherete un alto prezzo politico se insisterete nella sua approvazione.

Allora, non rovesciate su di noi deficienze che sono essenzialmente vostre. Questo si chiama *bluff*, ma anche il più callido giocatore di poker sa che, pur rilanciando, se tutti gli altri non si ritirano dal tavolo, ad un certo punto si va a scoprire le carte. Ora, non so chi abbia le carte migliori, anche se ho solide speranze che esse siano nelle nostre mani, ma so per certo che non ci ritireremo.

PERUZZOTTI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (*LP*). Signor Presidente, la Lega Nord voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Centaro.

La ragione del nostro voto favorevole è che la problematica – ma io la considererei una piaga – dell'usura deve trovare risposte da parte del Parlamento. L'emendamento in esame è una piccola risposta a questa problematica che affligge ormai gran parte dei cittadini italiani. Si chiamino, a seconda della collocazione geografica, usurai, strozzini o cravattari, l'usura è una piaga che deve essere combattuta e tocca al legislatore dare risposte complete.

Mi è successo – ma credo che anche altri parlamentari abbiano avuto un'esperienza simile – di avere colloqui con persone, vittime degli usurai, che non riescono più a pagare il prezzo del prestito a strozzo e che sono costrette addirittura a commettere reati che molto probabilmente non si sarebbero mai sognate di commettere: gente che è costretta a rubare, che è costretta a prostituirsi, gente che addirittura è costretta a vendere un organo del proprio corpo per pagare gli usurai!

Al di là delle belle parole pronunciate dagli addetti ai lavori, siano essi parlamentari avvocati o parlamentari magistrati, appartenenti a questo o a quello schieramento, forse è opportuno, signor Presidente, attivarsi, anche al di fuori di questo provvedimento, ma in questa legislatura, per trovare una soluzione legislativa che colpisca senza pietà chi presta i soldi a strozzo.

Spesso questo avviene anche con la complicità di certi addetti ai lavori del settore bancario, che troppo spesso rimangono impuniti nel dedalo di leggi esistenti, per cui molte volte si rischia di perseguire i poveri devoli, mentre i veri delinquenti non vengono perseguiti.

Ripeto, questo è un piccolo passo e pertanto siamo favorevoli all'emendamento, ma richiamiamo tutti i colleghi parlamentari perché forse è arrivato il momento di darsi da fare seriamente per evitare che questa piaga continui come un bubbone purulento ad infestare la nostra vita. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Zancan*).

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, le ragioni poste a fondamento dell'emendamento non riposano – come qualche collega ha sostenuto – sulla necessità di riequilibrare il periodo di prescrizione inferiore derivante dalle modifiche contenute nel disegno di legge al nostro esame, perché – a tutta evidenza – l'usura è uno dei reati più facilmente verificabili attraverso le indagini, ma che in realtà viene poi posto in secondo piano nella selezione dei processi da svolgere in fase di indagini preliminari e in fase dibattimentale.

Vi è certamente, infatti, una selezione che guarda al reato più grave, al reato ritenuto di maggior pericolo sociale e, nelle pendenze notevoli che affliggono i nostri uffici giudiziari, è logico pensare a ciò. Tuttavia dobbiamo essere responsabilmente attenti ai mutamenti delle dinamiche della pericolosità sociale e quindi dobbiamo apprestare pene maggiori nel momento in cui si verifica uno spostamento verso il mercato dell'economia di quello che è il prodotto negativo dell'attività delinquenziale.

Oggi, in un periodo di finanziarizzazione dell'economia, in un periodo in cui le organizzazioni criminali hanno una grande capacità di arricchimento, dobbiamo spostare il mirino dall'attacco personale all'attacco finanziario e allora ci si rende conto che oggi la pena minima del reato di usura è assolutamente insufficiente. Vi è un mercato parallelo dell'economia fortemente penalizzante, a fronte di un modello statico degli istituti di credito legali, che non sempre consente un aggravamento di pena.

Consideriamo che l'attività degli usurai si sta evolvendo attraverso forme diverse da quelle previste nel codice; è quindi necessario ipotizzare un inasprimento di pena se si prende in esame anche la relazione con le pene oggi comminate per il furto aggravato, che colpisce episodicamente

il patrimonio, mentre il ricorso al mercato dell'usura rappresenta l'ingresso in un tunnel da cui difficilmente sarà possibile uscire.

Va poi considerata anche un'altra circostanza: nell'applicazione della pena, i magistrati italiani partono raramente dai massimi, nella maggior parte dei casi partono dai minimi. È certamente importante che vi sia una forbice discrezionale perché il magistrato valuti la gravità del caso, ma se si parte sempre dai minimi e non si tocca mai il massimo della pena, il legislatore è costretto a intervenire di fronte a questo tipo di applicazione diffusa.

Del resto, gli stessi magistrati a volte invocano incoerentemente una maggiore severità di pena; mi è capitato, in una recente trasmissione televisiva, di ascoltare un pubblico ministero che invocava una maggiore severità delle pene e alla mia domanda perché non si partisse dal massimo, ha risposto che, notoriamente, non si procede mai così. Questa risposta è suffragata peraltro da una verifica su tutto il territorio nazionale. Ci sono coloro che irrogano le pene graduate alla severità ed è un peccato ridurre la forbice, ma il legislatore si trova necessitato ad aumentare le pene.

Sono queste le ragioni poste alla base dell'emendamento, per il quale il Gruppo di Forza Italia voterà a favore.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, si deve ribadire che l'introduzione di questo emendamento – non ce ne voglia il presidente Centaro – dimostra che l'impianto complessivo del provvedimento è approssimativo ed improvvido. Tra l'altro, abbiamo saltato una parte cospicua del lavoro in Commissione che, come è noto, è essenziale per questo tipo di provvedimenti. L'attività emendativa in Aula dimostra che il provvedimento non è stato costruito tenendo a mente tutte le complesse conseguenze che la modifica del regime della prescrizione provoca nel sistema penale di merito.

Abbiamo più volte ricordato, per la verità solo in parte inutilmente visto che la soppressione dell'articolo 1 dimostra questo assunto, che il regime della prescrizione, che peraltro si pone a cavallo del sistema processuale e di quello del diritto sostanziale, comunque, allo stato attuale, nel nostro sistema giuridico dottrinale, prim'ancora che codicistico, appartiene al sistema per così dire del merito del diritto penale.

Di conseguenza, è certamente opportuno tener conto del fatto che il reato per il quale si propongono aumenti di pena è certamente grave ed odioso, anche perché può dar luogo ad altre forme di reato e di organizzazione criminale, ma non è l'unico. Potremmo discutere anche del reato di estorsione, di rapina pluriaggravata oppure di corruzione, insomma dell'intero sistema di repressione penale. Di questo si tratta. Quando si agisce

sulla prescrizione si fa inevitabilmente una riflessione in cui si mettono a confronto i vari reati e la loro offensività sociale.

Di conseguenza, il nostro voto è favorevole, ma condizionato dalla riflessione che la norma in discussione introduce comunque un elemento d'improprietà, non essendo in alcun modo sistematica rispetto alla restante parte dell'impianto normativo del provvedimento.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.0.100.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,25).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Procediamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.0.100.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Invito i senatori segretari a vigilare sulla regolarità della votazione, anche perché vedo da quella parte una luce accesa a cui non corrisponde la presenza di nessun collega. Invito gli assistenti ad intervenire. (*Vive proteste dei senatori Pagano, Piloni e Garraffa*).

Anche lassù vedo cinque o sei luci che si accendono contemporaneamente, praticamente tutta una fila, l'ultima fila sopra la porta. (*Gli assistenti parlamentari intervengono togliendo le tessere in eccesso*).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,27, è ripresa alle ore 12).

Presidenza del presidente PERA

In memoria delle vittime degli attentati londinesi

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, prima di proseguire nei nostri lavori, desidero celebrare due minuti di silenzio, così come è stato convenuto in tutta Europa alle ore 12, ora continentale, per ricordare le vittime degli attentati terroristici avvenuti a Londra, per esprimere ai loro parenti e a tutto il popolo inglese la nostra solidarietà, nonché per riflettere su quanto sta accadendo e sulle misure con cui possiamo fronteggiare l'incredibile sfida con la quale si è aperto il nuovo secolo.

Per queste ragioni, osserviamo momento due minuti di silenzio.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784 (ore 12,03)

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.0.100.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Centaro.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, signori colleghi, questo articolo 3 potrebbe avere come sottotitolo «Ritorno al passato».

Nelle modifiche che vengono prospettate da questo testo di legge purtroppo, ahimè, non si inventa niente di nuovo, ma si ritorna al passato, a norme che la nostra civiltà giuridica aveva abbandonato. Infatti, si mette in discussione il bilanciamento tra le attenuanti e le aggravanti, che era stato introdotto da legge del 1975.

Presidenza del vice presidente SALVI (ore 12,06)

(Segue ZANCAN). Mi rincresce che non sia presente il senatore Andreotti; certamente egli votò a favore di quel testo di legge che ha rappresentato un momento di superamento di una certa situazione emergenziale.

Si ritorna dunque agli anni Sessanta, quando si esercitava una dissennata pressione punitiva laddove – diciamo così – si verificava l'impossibilità di bilanciare le attenuanti generiche con le aggravanti.

Sono costretto ad illustrarvi, con un esempio concreto, cosa succederebbe se mai questa norma, assolutamente sbagliata e al di fuori di qualsiasi nozione di equità, venisse approvata.

Supponiamo il caso di un ragazzo che abbia commesso un furtarello (per carità, il furtarello non è commendevole, ma certamente ad esso non corrisponde una sanzione particolarmente rilevante). In un momento successivo a detto furtarello, questo ragazzo tira un cazzotto alla partita di pallone, discutendo davanti ad un bar o litigando per una morosa. Il non bilanciamento delle attenuanti, visto che è recidivo dal precedente furtarello, gli porterà una pena minima da tre a sette anni.

È inutile che discutiamo su principi astratti, vediamo di verificare nel caso concreto che cosa succederebbe.

Supponiamo che due ragazzi decidano di rubare un motorino, uno dei due è la seconda volta che commette un furto, l'altro la prima volta: que-

st'ultimo si prenderà tre mesi, l'altro, che lo ha già fatto un'altra volta, si prenderà minimo da due anni in su. (*Commenti dai Gruppi LP e FI*) ...Ah, vivaddio, è normale? Andate nei tribunali a vedere cosa succede, perché sono anche i nostri figli che fanno queste stupidaggini! (*Commenti dai Gruppi LP e FI*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, qualche interruzione fa parte del dibattito parlamentare, ma non i boati. Qualche interruzione vivacizza, ma non i cori da stadio.

La prego, senatore Zancan, prosegua il suo intervento.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Siccome so, signor Presidente, che non commettono furti coloro che nascono alla Crocetta – mi scusi se cito Torino – ma coloro che invece sono nati in Via delle Primule, in Via delle Perwinche, in Via dei Mughetti, senza colpa di nascere lì, allora continuo a pensare che questa legge sia contro gli ultimi della terra, sia un discrimine di classe, sia un discrimine di nascita, un discrimine che picchia sui deboli e non sui forti, sia un meccanismo legislativo che, con la finta idea di inasprire le sanzioni, le inasprisce soltanto nei confronti di determinate categorie che continuo a definire gli ultimi della terra.

Se voi, amanti del rigore, vi rendeste conto che questo provvedimento è in realtà un'amnistia per gli usurai, checché ne dica l'emendamento del senatore Centaro che vale per il futuro ma non per il passato, per i bancarottieri, per i concussori, per i corrotti e quant'altro, allora forse vi rendereste conto che si tratta dell'ennesimo provvedimento forte con i deboli e debole con i forti.

Faccio un altro esempio tecnico che riguarda il furto: se due portano la pena da tre a dieci anni, una delle aggravanti è che la porta sia chiusa o meno, perché se per caso non fosse chiusa, non ci sarebbe l'aggravante della forzatura, della destrezza nell'aprire la porta. Ricordo le domande: gentile signora, per cortesia, lei è proprio sicura di aver chiuso la portiera della sua macchina? E quando quella signora, nella sua onestà, rispondeva: la chiudo sempre, però non posso giurare di averla chiusa quella volta, si era vinta la causa, perché cadendo un'aggravante si passava da una pena di due anni ad una di due mesi di reclusione.

Volete tornare a questo sistema, che è stantio, vecchio, che è stato assolutamente espunto dal nostro ordinamento giuridico? Accomodatevi, ma non pensiate che così facendo otterrete una severità che serve alla tranquillità e alla pace sociale del Paese; inasprirete soltanto gli animi di quegli ultimi della terra, inasprirete quei quartieri della città dove purtroppo queste cose a un giovane di venti anni, senza posto di lavoro, possono succedere, mentre non colpirete quei poteri forti – tanto per intenderci Parmalat, tanto per intenderci Cirio – che voi, contestualmente a queste misure, prescrivete e a cui non date sanzione.

Per queste ragioni, signor Presidente, chiedo di accogliere l'emendamento soppressivo dell'articolo 3.

CONTESTABILE (*FI*). Bravo!

PRESIDENTE. Senatore Zancan, vedo che il suo intervento è apprezzato anche dall'opposizione.

PASTORE (*FI*). Opposizione? Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Intendevo opposizione al ragionamento del senatore Zancan.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, illustrerò essenzialmente l'emendamento soppressivo dell'articolo 3. Nella sostanza, la norma in esame determina un'esclusione della possibilità di dichiarare prevalenti le attenuanti in presenza di una recidiva qualificata.

Riferendomi ad alcune osservazioni fatte prima di me dal senatore Zancan, ho rilevato più volte un ricorrente modo di legiferare da parte di questa maggioranza, un legiferare con lo sguardo rivolto all'indietro, ad una normativa superata da trent'anni. Per carità, esiste anche l'antiquariato, al quale sono personalmente molto sensibile, e non tutto quello che è vecchio è da gettare via, ci mancherebbe altro! Nel diritto il discorso è però un po' diverso: non c'è il bel cassetto o il buon quadro di fine Settecento, il diritto attraversa un'evoluzione spesso collegata ai cambiamenti profondi che intervengono nella società.

Esattamente trent'anni fa fu introdotta una novella legislativa che liberava le mani al giudice, rendeva meno rigidi alcuni criteri ai quali il giudice doveva uniformarsi nel determinare la pena; il bilanciamento o la dichiarazione di prevalenza tra attenuanti e aggravanti venne liberata dai laccioli che la rendevano impraticabile.

Al di là di una singola sentenza che possiamo non condividere nella misura della pena irrogata – è sempre giustizia retta da uomini e donne e quindi, per definizione, fallace – dobbiamo ricordare che stiamo parlando da legislatori. Ebbene, mai come di fronte a questo disegno di legge trovo che una scelta da me effettuata in qualità di magistrato, una scelta che vi racconterò, fu giusta.

Non voglio fare un discorso di parte, noi siamo accomunati dalla straordinaria capacità di legiferare troppo e male. Un grande Paese democratico come il nostro, in cui vigono contemporaneamente circa 150.000 leggi, è un Paese che ha qualche problema. Sulla qualità infima del disegno di legge al nostro esame questa maggioranza sarà insuperabile; questo però ci propone e di questo dobbiamo occuparci.

Negli anni '70, in qualità di pretore, quindi di magistrato che aveva il ruolo di applicare la legge non di concorrere a formarla come mi accade da qualche anno, decisi di rompere la tradizione secondo cui in tutti i libri di diritto, nelle sentenze e negli atti della difesa la parola «legislatore» si scriveva con la lettera maiuscola. Nelle sentenze emesse «nel nome del popolo italiano», io scrivevo la parola con la lettera minuscola perché ritenevo che le leggi che avevo il dovere di applicare erano fatte in maniera

tale che questo rispetto legato all'uso della lettera maiuscola fosse venuto meno. Non so come scriverei la parola oggi, nell'ipotesi in cui fossi ancora magistrato e questo testo dovesse diventare legge.

L'evoluzione del diritto è legata anche a quel punto di riferimento fondamentale che illumina e che deve guidare la nostra strada, non solo la strada di chi applicherà le leggi che noi variamo: la Carta costituzionale. Se mettiamo in discussione soprattutto la prima parte della Carta costituzionale, perdiamo ogni possibile riferimento.

Tra gli articoli che sono contenuti in quel documento fondamentale, ricordo l'articolo 27, comma terzo, il quale assegna alla pena, secondo la volontà dei nostri Padri costituenti – e mi sembra anche ragionevole – non soltanto la funzione retributiva, vale a dire la risposta al concetto «hai sbagliato e dunque devi pagare», che poi è la nozione base del perché esiste una sanzione, ma anche una funzione rieducativa.

La possibilità di rendere effettiva la sanzione – e sappiamo purtroppo quanto attualmente poco effettiva sia nel nostro sistema – non può non prescindere dal conferimento al giudice di un'ampia discrezionalità, naturalmente non libera e assoluta, anche perché non dimentichiamo mai che le sentenze sono composte di due parti: una è il dispositivo e l'altra la motivazione. Il giudice, cioè, deve comunque render conto del perché ha compiuto certe scelte e del perché le ha compiute in una determinata maniera.

Ma come si può assegnare una funzione rieducativa alla pena se il giudice non può graduarla in relazione alla specifica vicenda portata al suo esame e giudizio? Non è che nel 1975 il legislatore, rompendo quei lacci che legavano le mani al giudice e ne limitavano fortemente la discrezionalità, lo fece in nome di chissà quale cedimento al nuovismo o per altre ragioni, bensì guardando alla necessità, sempre immanente e presente in ognuna delle nostre scelte legislative, di dare maggiore concretezza ad un progetto costituzionale.

Francamente capisco poco il senso di questo ritorno indietro, ma se, come è doveroso fare, anziché fermarmi alla singola norma, valuto il disegno di legge nel suo complesso, magari prescindendo per un attimo anche dalla specifica questione della prescrizione (le cui finalità ben conosciamo avendo un nome, un cognome e un indirizzo), e mi soffermo sulla parte relativa ad un maggiore inasprimento, ad una maggior severità nella previsione sanzionatoria, allora devo dire che l'efficienza e la bontà di un sistema sanzionatorio – badate che da questo momento in poi, e lo dico soprattutto agli addetti ai lavori, mi sto affacciando nell'ampio stanzone delle ovvietà, che talvolta vanno comunque ricordate – non si misura dall'astratta previsione delle varie norme, bensì sul piano della certezza della pena.

Io posso prevedere per il furto trent'anni di galera, ma se poi la polizia non è in grado di catturare il delinquente, il sistema giudiziario non è in grado, in tempi ragionevolmente brevi, di irrogare la condanna se lo ritiene colpevole e non c'è un sistema successivo di espiazione della pena che, con tutti gli adattamenti di civiltà giuridica che per fortuna nel nostro

ordinamento sono presenti, renda effettiva l'espiazione della stessa, abbiamo messo al mondo quello che voi state mettendo al mondo: non soltanto una pessima qualità normativa ma norme manifesto.

Siccome il provvedimento va analizzato nel suo insieme, come si può collegare un inasprimento di pene e un irrigidimento dei criteri, legati soprattutto alla recidiva, quando contemporaneamente, all'interno dello stesso disegno di legge, ad immutati tempi della giustizia, si prevedono termini di prescrizione accorciati? Avremo, dunque, un'enorme quantità di condannati in meno, un'enorme quantità in più di declaratorie di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e molti meno recidivi. Ricordo, infatti, che il recidivo è colui il quale ha già subito una condanna definitiva.

Se questo è un modo coerente e logico di legiferare, è nozione della coerenza e della logica che lascio a voi e rispetto alla quale voglio marcare una nettissima distinzione.

Di qui la necessità che i nostri emendamenti correggano in qualche maniera questo testo che non ci piace affatto e rispetto al quale siamo assolutamente contrari.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, diversamente dall'emendamento dei colleghi, che vorrebbero sopprimere l'articolo, il mio emendamento 3.200 si muove in una linea di integrazione e completamento della norma, nel senso di colmare quella che appare essere una lacuna nel catalogo di cui alla norma stessa in relazione alle circostanze aggravanti, posto che attualmente il testo fa riferimento a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa, o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria prevista per il reato.

Sostanzialmente, con la previsione della pena di specie diversa viene ricompresa nel catalogo la categoria delle cosiddette aggravanti speciali, ma rimane fuori la categoria delle cosiddette circostanze aggravanti ad effetto speciale. Il mio emendamento tende proprio ad inserire nel nuovo testo del quarto comma dell'articolo 69 del codice penale una maggiore completezza nella previsione delle circostanze aggravanti ritenute rilevanti ai fini del nuovo modello del giudizio di bilanciamento.

La caratteristica di questo emendamento è quella di completare una norma che ovviamente vogliamo mantenere nel testo del disegno di legge. Ed io credo che sia necessario il dibattito che da ieri si sta svolgendo su questa materia, perché tra ieri e oggi si è realizzato, e continua a realizzarsi, un ulteriore evento politicamente di grande importanza. Infatti, con le votazioni svoltesi fra ieri e stamattina, noi abbiamo dato, come maggioranza, la definitiva dimostrazione che stiamo uscendo da un equivoco, equivoco creato ed alimentato artatamente dai colleghi dell'opposizione. Con i nostri voti abbiamo dimostrato che non abbiamo alcun interesse *ad personam* in questa legge.

Tuttavia, l'importante – ed è l'altro aspetto rilevante di questi accademici parlamentari – è che i colleghi dell'opposizione, così ostinata-

mente arroccati anche su questo tipo di emendamenti, stiano invece dimostrando qual è il loro vero ruolo in relazione a questo disegno di legge. Infatti, opporsi così fieramente, e con argomentazioni francamente così deludenti, vecchie, non più sostenibili a questa parte del disegno di legge, dimostra molto chiaramente – e lo dimostra finalmente agli italiani e perciò dico che finalmente usciamo dall'equivoco – quale sia, a differenza di noi della maggioranza, che teniamo a quella parte di norme la cui funzione è, in prospettiva, di irrobustire il sistema sanzionatorio, l'efficacia general-preventiva e special-preventiva delle norme per migliorare il sistema di garanzia e di sicurezza dei cittadini, il vero atteggiamento dei colleghi del centro-sinistra nei confronti di queste tematiche. Questo stesso atteggiamento lo hanno mostrato in occasione del disegno di legge sull'oltraggio, lo hanno mostrato in occasione del disegno di legge sulla legittima difesa (*Commenti della senatrice Pagano*), lo mostrano oggi una volta di più.

A loro non interessa rafforzare le garanzie di sicurezza dei cittadini perbene, dei cittadini onesti, a loro interessa continuare in una dissennata, dannosa, deleteria politica che va avanti da sessant'anni, giustificazionista... (*Proteste della senatrice Pagano. Richiami del Presidente*) ...ripeto: giustificazionista, perdonista, volta unicamente a tutelare gli autori di reati spesso efferati e assolutamente disinteressata alla tutela delle vittime dei reati. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni. Proteste della senatrice Pagano*).

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, potrà iscriversi a parlare successivamente per esprimere il suo punto di vista.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ... (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, non interrompete, per cortesia. Questo è un dibattito, ci sono tutti i tempi; chi ha qualcosa da dire può chiedere la parola al momento propizio ed intervenire. Può riprendere la parola, senatore Fassone.

FASSONE (*DS-U*). Grazie, signor Presidente. Mi soffermerò unicamente sugli emendamenti 3.11 e 3.12, caldeggiando soprattutto l'approvazione del primo.

Devo dire subito che, rassegnati come siamo a misurarci molto spesso con norme destinate a produrre effetti molto pesanti sul processo, vediamo con un certo sollievo il confronto sull'articolo 3. Infatti, su questo possiamo convenire (ed è l'unico punto sul quale mi trovo consenziente con il senatore Bobbio, il che non è frequente), è uno degli articoli meno nocivi, meno pesanti di questo disegno di legge e può persino essere condiviso, se non fosse che in gran parte è inutile e in una piccola parte nocivo, quella cioè che ci proponiamo di correggere con l'emendamento.

Perché dico che è sostanzialmente inutile o quasi? Perché esso si iscrive in quel disegno complessivo di maggior contrasto alla recidiva e prende a riferimento l'articolo 69 del codice penale che, come ben sanno gli addetti ai lavori, è quello che si occupa di contemporanea presenza di circostanze aggravanti e attenuanti nella stessa vicenda giudiziaria e stabilisce che cosa il giudice deve fare quando giudica prevalenti le une o le altre o equivalenti le une alle altre. Ora, siccome la recidiva è, per espressa disposizione dell'articolo 70 del codice penale, una circostanza, anch'essa entra nel gioco di bilanciamento, ragion per cui sarebbe inutile o quasi prevedere un forte appesantimento delle sanzioni per la recidiva se poi la stessa potesse essere bilanciata e cancellata dalla concessione di una qualche attenuante e in particolare dalle attenuanti generiche (sulle quali già si è intervenuti nell'articolo 2).

E allora, il testo che cosa fa? Scrive, con una sintassi un po' tortuosa, che «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole», e dunque alla recidiva, esclusi però i casi di recidiva qualificata e altra piccola variazione sulla quale non indugio. In sostanza, cioè, si vuol dire che, quando si è applicata la recidiva, non possono essere dichiarate prevalenti le circostanze attenuanti, quali che siano. Il che può rientrare in quel disegno più o meno condivisibile, ma certamente dice poco, dal momento che, se prevalenti non saranno, potranno comunque essere dichiarate equivalenti e quindi elidere comunque tutto lo sforzo sanzionatorio che si è compiuto in un altro momento.

Ecco perché dico che siamo sostanzialmente indifferenti a questa norma, essendo di poco significato anche ai fini che vi proponete di raggiungere.

Dove però essa rischia di diventare dannosa, a fini che credo ci siano comuni, è nel vietare la prevalenza anche per quelle circostanze del tutto particolari, accidentali che l'ordinamento è venuto assumendo negli ultimi tempi. Mi riferisco all'attenuante concessa all'imputato che sceglie i riti alternativi, che cioè fa guadagnare una forte economia processuale, nel senso che questa è indiscutibilmente anch'essa una circostanza e anch'essa può giocare pesantemente nella scelta dell'imputato di chiedere quel rito.

È vero che, secondo quanto dice questa norma, l'equivalenza sarà pur sempre possibile, ma spesso si fa affidamento proprio su una prevalenza per abbattere ulteriormente la pena concreta e ad esempio introdursi nel patteggiamento, che altrimenti non sarebbe ammesso. Se noi sterilizziamo anche questa situazione processuale, rischiamo di recare un danno all'interesse, che tutti credo condividiamo, al massimo uso possibile dei riti alternativi.

Lo stesso vale anche per quell'altra circostanza attenuante che è la riduzione di pena concessa ai collaboratori di giustizia. Anche questa è una circostanza di relativamente recente nuovo conio ed è molto importante che essa possa essere prevalente perché, soprattutto quando si controverte di delitti gravissimi come l'omicidio, in cui l'aggravante porta all'ergastolo e l'elisione dell'aggravante mantiene comunque nel *range* tra

ventuno e ventiquattro anni, è molto importante che il collaboratore possa aspettarsi una sanzione sensibilmente minore in forza della prevalenza.

Ecco perché dicevo che questa norma non è certamente tra le peggiori del testo, ma, se non accompagnata dalle correzioni che suggeriamo, finisce con l'ottenere risultati negativi. (*Applausi del senatore Morando*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo, come su tutti gli altri emendamenti, si rimette all'Assemblea.

Qualche osservazione però la devo fare, perché ho ascoltato il dibattito e – non da operatore del diritto, ma da praticante stregone, per usare una terminologia utilizzata dal senatore Ayala – intendo fare alcune precisazioni.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Zancan, non è assolutamente verosimile l'ipotesi alla quale egli fa riferimento, poiché parliamo dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, quindi, di una recidiva ben reiterata, non quella di un soggetto che abbia commesso un reato e al secondo reato si vede aumentata indiscriminatamente la pena.

Una risposta merita anche il senatore Ayala. Credo non passi attraverso questo articolo il principio per cui la pena diventa non rieducativa. Qui parliamo soltanto di eliminare la prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti; rimane, quindi, comunque il principio della rieducazione della pena...

AYALA (*DS-U*). E' opinabile.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. ...perché è il giudice che parte da un minimo e da un massimo della pena e nell'ambito di quel minimo e di quel massimo evidentemente ritiene di rendere concreta e attuale la pena.

Per ultimo, signor Presidente, rivolgendomi al senatore Ayala – il quale ieri mi ha fatto richiamo espresso di non sollecitare i senatori a non approvare modifiche al testo, ma di rispettare la volontà del Parlamento – sicuramente è un invito che accetto, ma vorrei evidenziare che il mio non era assolutamente uno stimolo, bensì soltanto un auspicio. In quanto tale, credo che nessuno se ne debba dolere.

AYALA (*DS-U*). Ne prendiamo atto con soddisfazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.2 e 3.3.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, in effetti, c'è un aspetto ulteriore della norma di cui ci stiamo occupando, della quale con questo emendamento chiediamo la soppressione, che, per ragioni di tempo (ed è il motivo per cui ho chiesto di intervenire in dichiarazione di voto), non avevo potuto affrontare in sede di illustrazione degli emendamenti.

Mi riferisco a cosa accade nel caso della diminuzione speciale (secondo il meccanismo descritto dall'articolo 3) prevista dal codice di procedura penale in conseguenza dell'adozione del rito abbreviato o del patteggiamento. È un bel problema, perché questa diminuzione opera sia tecnicamente – per pacifica giurisprudenza e dottrina – sia aritmeticamente come una circostanza attenuante.

Pertanto, o la si considera cosa a sé, strettamente connessa all'adozione di quel rito e quindi comunque operativa e fuori dalle restrizioni di cui all'articolo 3 (ma è un problema da risolvere a livello interpretativo, non certamente legato alla chiarezza della norma), oppure paradossalmente, poiché è circostanza a tutti gli effetti come le altre, si finirebbe con il ritenere che debba ricadere nelle limitazioni previste dall'articolo 3. Ciò comporterebbe (e questo è il tema che mi piace evidenziare nel mio breve intervento) anche da questo punto di vista – e sottolineo «anche» – una fuga dai riti alternativi, fuga che permea l'intero disegno di legge.

Cari colleghi, al pari di ciascuno di voi, s'intende, potete capire quanta fatica io faccia ad immaginarmi nelle vesti di imputato: una fatica disumana. Voglio però fare questo sforzo; naturalmente, è la stessa fatica che affronterebbe ciascuno di voi, per una condizione che, per definizione, non ci può appartenere.

Ebbene, con i termini di prescrizione così significativamente abbreviati, con la macchina giudiziaria che continuerà (perché nulla si è fatto per migliorare la situazione) a procedere con i lentissimi tempi che la caratterizzano, qual sarà l'interesse a scegliere, per esempio, il patteggiamento, che comunque comporta l'irrogazione della sanzione, sia pure contenuta rispetto a quella astrattamente prevista o irrogabile in esito al dibattimento? Quindi, quando si fanno le leggi bisogna pensare anche all'impatto concreto che sono destinate ad avere nella realtà in cui dovranno operare.

Allora, noi abbiamo fatto una fatica enorme, ma se c'è un punto su cui tutti gli addetti ai lavori concordano è questo: un processo accusatorio intanto si può reggere in quanto i processi che vanno al dibattimento siano il minor numero possibile e quindi debbono essere il maggior numero possibile quelli che si risolvono con i riti alternativi. Si fa sempre l'esempio degli Stati Uniti d'America; insomma, sono discorsi che hanno caratterizzato convegni e dibattiti almeno dal 1989 – data di entrata in vigore del nuovo codice – ad oggi.

Quindi, diciamo che una delle priorità per rendere in qualche modo efficiente questo modello di codice, che ci siamo dati ormai da sedici anni, è quella di far sì che il ricorso al rito alternativo sia il più vantaggioso possibile, altrimenti gli imputati non tenderanno ad avvalersene. Questo consente di scaricare il lavoro nella fase dibattimentale che, essendo caratterizzata dalla formazione della prova in dibattimento, sotto

la diretta percezione del giudice, richiede quei tempi che tutti conosciamo essere particolarmente lunghi.

Pertanto, acceleratore a tavoletta, soprattutto dal punto di vista normativo, sui riti alternativi. Questo è uno dei nodi fondamentali – non l'unico, per carità – per consentire al processo di funzionare meglio. Su questo non c'è destra o sinistra, siamo tutti assolutamente d'accordo; chi se ne intende, chi ha dimestichezza con questi problemi, a prescindere dal colore politico, conviene sulla necessità di incentivare al massimo il ricorso ai riti alternativi.

Ebbene, in questo disegno di legge assistiamo alla scelta esattamente contraria: una serie di norme – non dico tutte – che caratterizzano questo provvedimento comporteranno, tra le altre conseguenze nefaste (alcune delle quali ho già illustrato), la non meno nefasta conseguenza di ridurre, di contrarre, sicuramente in maniera molto significativa, la scelta degli imputati verso il rito alternativo.

Allora, colleghi della maggioranza, al di là della singola norma e del singolo emendamento, fate un bilancio, perché ormai sono passati quattro anni di legislatura e si respira già aria elettorale per il rinnovo del Parlamento. Fatelo, un bilancio! Ai vostri elettori (probabilmente io avrò uno di voi come avversario) che cosa racconterete di aver fatto per la giustizia? Cosa racconterete di aver messo in opera per vincere il male fondamentale che affligge la giustizia italiana, cioè la sua insopportabile, direi quasi incivile, lentezza? Che cosa direte?

Immaginate quello che dirò io, a chi di voi mi ritroverò ad avere come avversario, questa volta, sì, con buonissimi argomenti forniti da voi. Magari poi li saprò anche esprimere bene e riuscirò ad essere convincente, ma gli argomenti me li fornite voi. Avete fatto leggi *ad personam* e una riforma dell'ordinamento giudiziario, per fortuna non ancora arrivata al traguardo, che sarà – ve lo anticipo fin d'ora – uno dei miei grandi cavalli di battaglia nella prossima campagna elettorale. Questo è il punto.

Allora, al male non c'è fine, ragioniamo come volete, ma al termine della legislatura perché volete continuare a far danni alla giustizia italiana? Questo è il messaggio che, con assoluta pacatezza e serenità, mi sento di trasmettervi sperando, anche se probabilmente è una speranza illusoria, che in qualche misura possa trovare recepimento nelle vostre coscienze, nelle vostre intelligenze che conosco e che apprezzo. Almeno questo ulteriore danno vediamo di non farlo alla giustizia italiana, ne avete già fatti tanti. Fermatevi! (*Applausi del senatore Fassone*).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, solo perché a volte diventa difficile e duro continuare a sentire tante inesattezze tre minuti di replica si impongono, anche per informazione di coloro che possono seguire i nostri lavori.

Io comincio sinceramente a non sopportare più – lo dico simpaticamente nei confronti di molti amici dell'opposizione – queste cassandre un po' spocchiose. Sono quattro anni che preannunciano ad ogni piè sospinto, ad ogni disegno di legge, ad ogni legge approvata disastri, sfaceli, crolli del sistema, massacri di tutti i tipi e puntualmente, grazie a Dio, e con loro marcio dispetto, non succede niente.

Quindi, cerchiamo di cambiare registro. Cercate qualche volta di scendere sul piano del confronto concreto sui temi e sulle idee.

Che cosa dire su questo specifico emendamento? Voteremo contro di esso e contro molti di quelli che seguiranno per una fondamentale ragione. Si è citato in maniera apparentemente dotta – permettetemi di dirvelo – l'esempio relativo al danno, ancora una volta esiziale, che ne deriverebbe al sistema dei riti alternativi e, quindi, al processo di deflazione della giustizia ove mai questa ennesima fantasmagoricamente negativa norma dovesse diventare legge dello Stato.

Oggi ho sentito svolgere alcune considerazioni che mi lasciano perplesso e sulle quali non posso non puntualizzare. È stato detto che la diminuzione del rito, sia esso patteggiamento o rito abbreviato, è una circostanza attenuante. Devo dire che è la prima volta che sento fare questa affermazione. Certamente si tratta di una mia forma di ignoranza – come dice spesso il senatore Zancan, il quale usa una espressione che detesto – dal punto di vista tecnico-giuridico. Non credo di sbagliare affermando che voler propagandare, una volta di più con spocchiosa arroganza, una bufala di questo tipo sia veramente voler fare un torto non all'intelligenza mia e a quella del centro-destra, ma addirittura a quella degli italiani che ci ascoltano.

La diminuzione del rito non è una circostanza attenuante, non c'entra affatto con questo genere di valutazioni. Non c'è mai entrata, non ci può entrare e mai ci entrerà. Non ha niente a che vedere con questo momento valutativo in ordine al giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti. È solo un inevitabile effetto del rito. Se chiedo il patteggiamento, l'effetto mi tocca; se chiedo il rito abbreviato, l'effetto mi tocca. Si tratta di una diminuzione, tanto è vero che si applica all'esito di tutti i computi fatti per arrivare alla determinazione di una pena sulla quale si effettua cogentemente la diminuzione del rito. Quindi, finiamola – per favore – di fare affermazioni giuridicamente inesatte.

Basta con la giustizia concepita solo per logiche (concedetemi questa espressione) finto-deflative. Basta con quelle logiche, che non so più come definire, che proponete continuamente, logiche da saldi commerciali. La giustizia è e resta, malgrado i troppi interventi che sembrerebbero in senso contrario, un fatto serio. La giustizia serve a mantenere in piedi la struttura di questa società. Volerci far credere di farci accostare in sede normativa alle tematiche della giustizia, in particolare penale, sempre e soltanto invocando da anni lacerazioni e strappi a logiche deflative, quasi da saldi commerciali, significa non voler rendere un buon servizio alla giustizia.

I riti alternativi sono nati, e devono restare tali, come strumenti possibili per arrivare ad un momento di deflazione, ma non sono necessità cogenti. Su tutto, anche sulle logiche deflative, deve comunque prevalere la necessità di arrivare a pronunce, di rendere comunque una giustizia e, se necessario, di celebrare i processi.

Chiedano i riti alternativi quegli imputati che li possono ottenere. Quelli che non ritengono di trovarsi in una condizione di convenienza chiedendo il rito alternativo non lo chiedano, non lo pratichino. Non è una necessità.

La giustizia – vi contesto questo vostro modo di valutare la giustizia penale – non è una maglietta da mettere in saldo. (*Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.2 e 3.3.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 13,07*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247, 260, 2699 e 2784

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.2 e 3.3.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MINARDO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO (*FI*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-08683, pubblicata nell'allegato B al Resoconto della seduta pomeridiana del 12 maggio 2005.

Tale interrogazione, indirizzata al Ministro dell'interno, si riferisce alla graduatoria di un concorso per Vigili del fuoco e alla circostanza che, anziché procedere all'assunzione dei candidati risultati idonei, si è proceduto all'indizione di un nuovo concorso.

Pertanto, signor Presidente, ritengo che la risposta debba essere data nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Senz'altro la Presidenza solleciterà al Governo la risposta scritta a questa interrogazione.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,09*).

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Nuova disciplina della prescrizione del reato (260)

**Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio
di "ragionevole durata" del processo (2699)**

**Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione
delle recidive (2784)**

**(*) Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di compara-
zione delle circostanze di reato per i recidivi (3247)**

(*) Testo preso a base dall'Assemblea.

EMENDAMENTO 2.0.100 TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

CENTARO

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 644 del codice penale sostituire le pa-
role: "da uno a sei anni e con la multa da euro 3.089 a euro 15.493"
con le parole: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro
30.000"».

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3247 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

EMENDAMENTI

3.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Sopprimere l'articolo.

3.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ma il giudizio di prevalenza non è consentito nei casi di cui all'articolo 99 quarto comma del codice penale, nonché in quelli di cui agli articoli 111 e 112 primo comma n. 4 del codice penale"».

3.350

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,».

3.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma».

3.400

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «esclusi i casi previsti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «ma il giudizio di prevalenza non è consentito nei casi di cui all'articolo 99 quarto comma del codice penale, nonché in quelli di cui agli articoli 111 e 112 primo comma, numero 4), del codice penale».

3.351

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dall'articolo 99, quarto comma, nonché».

3.401ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA**Ritirato**

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «dall'articolo 99» sopprimere le parole: «, quarto comma».

3.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, dopo le parole: «112, primo comma», aggiungere le seguenti: «numero 3) e».

3.402ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA**Ritirato**

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «numero 4)».

3.403ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, DE ZULUETA**Ritirato**

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «per cui vi è divieto» fino a: «circostanze aggravanti».

3.7

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «circostanze aggravanti» sino alla fine del comma.

3.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, dopo le parole: «ritenute circostanze aggravanti», aggiungere le seguenti: «limitatamente al numero 1) dell'articolo 61».

3.9

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, dopo le parole: «ritenute circostanze aggravanti», aggiungere le seguenti: «limitatamente al numero 4) dell'articolo 61».

3.352

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, dopo le parole: «ritenute circostanze aggravanti», aggiungere le seguenti: « , a condizione che ricorrano le circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 4)».

3.10

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, dopo le parole: «ritenute circostanze aggravanti», aggiungere le seguenti: «limitatamente al numero 9) dell'articolo 61».

3.353

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, dopo le parole: «ritenute circostanze aggravanti», aggiungere le seguenti: « , purché ricorrano le circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 9)».

3.354

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Al comma 1, dopo le parole: «ritenute circostanze aggravanti», aggiungere le seguenti: «solo nei casi di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11)».

3.404

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «stabilisca una pena di specie diversa o».

3.200

BOBBIO Luigi, SALERNO

Al comma 1, al capoverso ivi richiamato, dopo le parole: «di specie diversa» inserire le altre: «ovvero un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo».

3.405

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: « o determini la misura» fino alla fine del comma.

3.11

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, quarto comma dell'articolo 69 del codice penale, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di prevalenza, di cui sopra, non opera nei confronti delle diminuzioni di pena previste per la scelta di riti processuali alternativi né per quelle previste a favore di chi collabora con la giustizia».

3.12

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, quarto comma dell'articolo 69 del codice penale ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di prevalenza, di cui sopra, non opera nei confronti delle diminuzioni di pena previste per la scelta di riti processuali».

3.13

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«Il primo comma non si applica con riferimento alla diminuzione di pena conseguente agli articoli 444 e 441 del codice di procedura penale».

Allegato B

Relazione orale del senatore Zappacosta sul disegno di legge n. 3511

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, signori senatori, il decreto-legge n. 86 del 27 maggio 2005 reca «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio». Con la sentenza n. 155 del 2004, la Corte costituzionale si è pronunciata contro una nuova proroga degli sfratti, dichiarando che la sospensione «può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell'immobile per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato». Non è ammesso come principio e nella corretta applicazione del diritto costituzionale che solo alcuni proprietari di immobili debbano farsi carico di un problema sociale di tale portata.

Di qui la necessità di cambiare completamente il tipo di approccio al problema degli sfratti e del disagio abitativo.

È venuto meno sempre più in questi anni un organico e complessivo programma di edilizia residenziale pubblica, con i Comuni e le Regioni che hanno disatteso nei loro programmi urbanistici la centralità del problema casa, che deve essere riconsegnato alla programmazione del territorio. Il settore dell'edilizia abitativa è in gravi difficoltà, nonostante negli ultimi anni ci sia stata una significativa ripresa dell'attività edilizia nel territorio italiano e si va quindi accentuando un preoccupante disagio abitativo con ripercussioni che investono problematicamente sia i conduttori che i locatori. È indubbio che di questa sofferta situazione risentano soprattutto gli anziani, i nuclei familiari al cui interno ci siano portatori di handicap e le giovani coppie che vogliono mettere su famiglia. Sembra esserci stata una risposta non adeguata, nel corso di questi decenni, alla drammaticità del problema, che investe fasce sociali deboli e caratterizzate da una povertà crescente. Il disagio sociale cresce nelle grandi città e nelle aree metropolitane, ma anche nelle altre realtà urbane, e comunque in questo settore si va sviluppando un mercato selvaggio con canoni di affitto da usura (i canoni sono cresciuti mediamente del 49 per cento ed in alcune grandi città gli affitti sono aumentati, negli ultimi cinque anni, dell'85 per cento: si va dal 139 per cento di Venezia al 105 per cento di Napoli, al 92 per cento di Milano, al 91 per cento di Roma, all'86 per cento di Genova; un anno fa si pagavano per l'affitto a Milano in media 1.650 euro, a Venezia 1.520, a Roma 1.440, a Napoli 1.100). Con un peso sui redditi che va, secondo alcune stime, dal 46 per cento di un lavoratore dipendente con famiglia a carico al 110 per cento di un pensionato.

Non ha sortito effetti, come si è osservato da più parti, la legge sulle locazioni private (legge n. 431 del 1998). La normativa della legge non ha

retto al complesso, quanto poco controllato, ciclo abitativo. La citata legge n. 431 non ha, in effetti, sortito gli effetti desiderati; il mercato delle locazioni non ne ha risentito in misura adeguata e secondo gli obiettivi del legislatore. Troppo poco hanno rappresentato per un'inversione di tendenza nel settore gli incentivi fiscali e i sostanziali bassi sussidi destinati alle famiglie in difficoltà. Solo il 20 per cento dei contratti viene stabilito in base alla legge n. 431 attraverso l'affitto concordato. È da sottolineare che solo il 50 per cento dei contratti d'affitto viene dichiarato al fisco.

In Europa siamo terz'ultimi per il ricorso alle abitazioni in affitto: dietro di noi ci sono solo Spagna, Grecia ed Irlanda; in Germania la percentuale di case in affitto è del 60 per cento, in Olanda del 47 per cento, in Francia del 42 per cento, in Svezia e in Austria del 41 per cento, in Danimarca del 40 per cento; l'Italia, come si è detto, è al 20 per cento. Le ragioni sono diverse, ma soprattutto sono nella cultura sociale della famiglia italiana, che ha sempre visto l'acquisizione della proprietà della prima casa come un bene primario ed irrinunciabile, a tal punto che in passato molti lavoratori emigranti hanno fatto ricorso al cosiddetto «abusivismo di necessità» pur di garantirsi, dopo anni di lavoro e sacrifici, una casa di proprietà.

Molti sostengono, a ragione, che in Italia da almeno cinquant'anni non esista una «politica degli affitti» alla quale non si è sostituita nessuna politica abitativa pubblica, con un pressoché totale o parziale fallimento delle politiche degli ex IACP e con gli strumenti urbanistici attraverso i quali prevedere residenzialità pubblica e quella di edilizia economica e popolare (PEEP). La voce «affitti» non compare nel paniere dell'ISTAT e quello che dovrebbe costituire un diritto sociale al pari della scuola e della sanità è sempre più lontano dall'esserlo, almeno per pochi sfortunati italiani. Secondo alcune stime, senz'altro esagerate ma non lontanissime dalla drammatica situazione da tutti così ravvisata, sarebbero almeno 100.000 le famiglie sfrattabili a breve, con sentenze, attraverso lettere o che si renderanno esecutive. Cominciano, purtroppo, ad entrare in tale tipo di problematica i ceti medi. Fra i più colpiti, anziani e disabili: nel 2003, alcune fonti di categoria sostengono che gli sfratti sono avvenuti per circa il 67 per cento per morosità, che cresce con il disagio sociale, per il 30 per cento per finita locazione, per il 3 per cento circa per necessità. Alcuni altri dati significativi: le famiglie in affitto sono, per la precisione, il 19,5 per cento, 4,3 milioni di famiglie per complessivi 11 milioni circa di italiani (su 56 milioni circa); nelle grandi città si sale al 35-36 per cento.

Il presente decreto si rivolge quindi a determinate realtà urbane e specifiche categorie sociali; cerca di ovviare al precedente, quasi completamente disatteso, il quale, giova ricordarlo, introduceva misure finalizzate ad agevolare i conduttori raggiunti dalle procedure esecutive di rilascio, individuando nuove forme contrattuali attraverso agevolazioni fiscali e contributi diretti. Era prevista una proroga solo per gli inquilini che avessero aderito ai nuovi contratti. Si segnalano solo venti casi di chi ha fatto

ricorso alla disciplina dei contratti previsti dal decreto-legge n. 240 dell'anno scorso.

Il nuovo decreto ridestina le risorse precedentemente previste e non impiegate e ancora disponibili per un ammontare di quasi 105 milioni di euro; cerca di coinvolgere i soggetti istituzionali che devono farsi carico, certamente non solo loro, dei problemi relativi alla politica della casa, tant'è vero che al comma 3 dell'articolo 1, sulle risorse non utilizzate, che vengono destinate al finanziamento di interventi speciali e per la realizzazione di progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi per l'edilizia sociale, è previsto che si raggiunga l'intesa tra la Regione e il Comune capoluogo.

L'articolo 5-*bis* chiama in causa i Comuni con una serie di agevolazioni relative all'ICI, la cui diminuzione in certi casi non va ad incidere sul Patto di stabilità, con l'intenzione e l'obiettivo di incentivare politiche urbanistiche molto trascurate negli ultimi anni, che riguardano la possibilità di strumenti volti a facilitare la ripresa dell'attività edilizia residenziale di tipo pubblico ed economico-popolare. Non vorremmo che una certa trascuratezza fosse stata voluta perché questo tipo di destinazione delle aree edificabili non avesse un certo tipo di tornaconto economico e politico-amministrativo.

Quali sono le finalità del decreto? E quali i requisiti? All'articolo 1, comma 1, le risorse non utilizzate e stanziare dal decreto n. 240 del 2004 sono destinate ad affrontare il disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone con più di sessantacinque anni di età e handicappati e che abbiano i seguenti requisiti: *a*) non dispongano di altra abitazione o redditi sufficienti per accedere all'affitto di una nuova abitazione; *b*) siano beneficiari (legge n. 338 del 2000) della sospensione esecutiva di rilascio e rientrino tra i soggetti che abbiano subito sentenza od ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 30 maggio 2005; *c*) siano in possesso dei requisiti economici previsti dalla legge n. 338 del 2000.

Dove si applica? All'articolo 1, comma 2, si specifica: nei Comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste (14) e nei Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

Se le risorse non sono utilizzate? All'articolo 1, comma 3, si dice che le risorse non utilizzate al 31 ottobre 2005 vengono destinate al finanziamento di interventi speciali per realizzare alloggi sperimentali e progetti speciali per aumentare ed incrementare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei Comuni capoluogo (di cui al comma 2) per quei soggetti riferiti dal comma 1, con le modalità da definire dopo aver sentito la Conferenza unificata, con un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture. Il decreto prevede che sui singoli interventi speciali si raggiungano accordi ed intese con Regioni e Comuni.

Le condizioni per accedere ai finanziamenti: all'articolo 2, commi 1 e 2, il conduttore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, entro il 30

settembre 2005, deve trovarsi in una delle seguenti condizioni: *a)* aver stipulato, anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura esecutiva, un nuovo contratto di locazione della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente registrato, ed essere in possesso di apposita dichiarazione che il proprietario o usufruttuario dell'alloggio è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro della disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazione deve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004 e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi di cui al decreto-legge n. 240 del 2004; *b)* aver eletto, previa dichiarazione del soggetto ospitante, il proprio domicilio, per almeno diciotto mesi presso terzi ed in possesso di una dichiarazione, che il proprietario usufruttuario dell'alloggio assoggettato a sfratto è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; l'elezione del domicilio deve essere effettuata successivamente al 30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuta nuova elezione all'autorità comunale. Con il comma 3 si fa rinvio alle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci. Con il comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture, da adottarsi dopo trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, si provvede alle modalità di erogazione dei fondi (articolo 1). Con il comma 5 i Comuni comunicano al Ministero entro il 31 ottobre 2005 l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai conduttori, pena la decadenza dell'accesso ai fondi.

Misura del contributo: all'articolo 3 si stabilisce che per quei soggetti che rientrano nella lettera *a)*, comma 2, dell'articolo 2, è riconosciuto, nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun Comune, un contributo di 6.000 euro per ogni anno di contratto, da versare in un'unica soluzione. Si ricorda che i 6.000 euro vanno erogati a quei conduttori che stipulano anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura esecutiva di rilascio un nuovo contratto di locazione della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente registrato con la dichiarazione del proprietario attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dell'alloggio con contratto dopo il 30 giugno 2004 e con il conduttore che non ha usufruito del decreto n. 240 del 2004. Al comma 2, per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate al Comune, nella misura massima di 5.000 euro. Ricordiamo che in questa categoria rientrano coloro che abbiano eletto il loro domicilio per almeno diciotto mesi presso terzi.

Rilascio degli immobili: all'articolo 4, che ha la finalità di evitare che i proprietari di immobili sui quali è pendente una procedura di sfratto non stipulino con i rispettivi inquilini un contratto per timore di perdere il titolo esecutivo, si stabilisce che i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, con i rispettivi locatori, che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, non fanno venire meno l'esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatore per la stessa abitazione,

che rimane azionabile al termine del nuovo contratto; in tal caso il conduttore mantiene il punteggio e l'eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (comma 2). Con decreto del Ministro delle infrastrutture, dopo trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture, i Comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili superiore a 400. Il comma 3 è la vera e propria disposizione di proroga di esecuzione degli sfratti fino alla data del 30 settembre 2005 (come l'articolo 6 del decreto-legge n. 240). Anche in questo caso, come nel precedente, non viene fissato un termine entro il quale la dichiarazione va resa e che quindi viene a coincidere con quello di proroga ultima della sospensione. Rispetto al decreto-legge n. 240, si individuano due differenze: 1) si applica solo nei Comuni con un numero di sfratti superiore a 400; 2) occorre effettuare, entro il 30 settembre 2005 (anche se la norma non lo esplicita), una dichiarazione irrevocabile di voler stipulare un contratto a canone libero, ovvero di voler eleggere domicilio presso un soggetto ospitante entro il 30 settembre 2005; entro la stessa data devono essere trasmesse al Comune le dichiarazioni di cui all'articolo 2 da parte del conduttore affinché possa aspirare al contributo di cui agli articoli 2 e 3. Nei Comuni individuati dal comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, il termine dell'esecuzione per il provvedimento di rilascio è differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni, e comunque non oltre il 30 settembre 2005.

Disposizioni di bilancio: l'articolo 5, in particolare, al comma 2, stabilisce che i contributi erogati dai Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, non sono considerati ai fini del Patto di stabilità. Al comma 3 si stabilisce che la quota delle risorse non impegnate è immediatamente versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero delle infrastrutture.

L'articolo 5-*bis* coinvolge i Comuni e gli strumenti urbanistici. L'attuazione dei piani e dei programmi (comma 1) di edilizia residenziale pubblica o di altri strumenti urbanistici assimilabili può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza del piano, ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree e all'attuazione degli interventi. Per i piani e i programmi scaduti o non completati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data. Al comma 2 vi sono le disposizioni del Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) della seconda parte del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che hanno effetto dal 1° luglio 2006. Al comma 3 si stabilisce che all'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 244 del 1995 è aggiunto il periodo che recita: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale» (prefabbricati costruiti in Basilicata e Campania dopo i ter-

remoti del novembre 1980 e del febbraio 1981). Per incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale (comma 4) i Comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto, delle aliquote ICI stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Naturalmente ciò è possibile se resta invariato il gettito totale dell'imposta comunale e dopo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili anche in deroga al limite massimo previsto, con l'esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegni all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale.

L'articolo 6 del decreto reca la clausola delle disposizioni di entrata in vigore.

Sen. ZAPPACOSTA

Relazione orale del senatore Mugnai sul disegno di legge n. 3511

Il presente disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 23 giugno 2005, ha come oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio. Tale decreto-legge è ispirato dalla medesima *ratio* che ha guidato il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, concernente «Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431», e cioè quella di contenere il particolare disagio abitativo di determinate categorie di conduttori di immobili (in particolare di quelli che, assoggettati a procedure esecutive di rilascio, abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare e siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti) assoggettati a procedure esecutive di rilascio.

Posta l'identità della suddetta *ratio*, il decreto-legge in questione in alcune parti semplifica ed armonizza l'applicazione del suddetto decreto-legge n. 240 del 2004 (vedi articolo 1, commi 1 e 2, 4, e 5), in altre, sempre nel rispetto di tale *ratio*, introduce delle innovazioni legislative, quali quelle contenute nel comma 3 dell'articolo 1 (destinazione delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente decreto-legge, alla data del 31 ottobre 2005, al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai suddetti conduttori), e quelle contenute nell'articolo 2 (assegnazione, in unica soluzione, a ciascun conduttore che appartenga alle suddette categorie di un contributo determinato ai sensi dell'articolo 3).

Data l'importanza delle finalità perseguite dal decreto-legge, perfettamente in sintonia con quelle perseguite in precedenza, la Camera dei deputati nel presente disegno di legge di conversione di detto decreto non ha apportato delle modifiche sostanziali allo stesso, ma, prevalentemente, ha introdotto delle specificazioni che rendono più esaustiva e più corretta l'esposizione. A tale proposito si vedano le modificazioni introdotte alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 1, l'aggiunta del comma

3-*bis* all'articolo 1, quella alla lettera *a*) del comma 2 e al comma 3 dell'articolo 2 e, infine, quella ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

Per quanto concerne, invece, l'aggiunta al comma 1 dell'articolo 4, la modificazione introdotta dal presente disegno di legge assume una maggior rilevanza, dato che contiene la specificazione in base alla quale, in caso di rilascio degli immobili, il conduttore mantiene comunque il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. È evidente, anche in tal caso, la volontà del legislatore di tutelare il conduttore disagiato. L'innovazione legislativa più rilevante e significativa apportata dal presente disegno di legge, però, è contenuta nell'articolo 5-*bis*, contenente le disposizioni relative al patrimonio abitativo, e dunque non direttamente correlata alle finalità perseguite dal decreto-legge e dal restante disegno di legge in questione.

In particolare il comma 1 del suddetto articolo 5-*bis* prevede necessariamente che per il compimento dell'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano, ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi.

Il comma 2 dispone che le disposizioni del Capo V (Norme per la sicurezza degli impianti) della Parte II del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relative alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, abbiano effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.

Il comma 3 aggiunge all'articolo 21-*bis* (Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e contenente le misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, un ulteriore periodo, che estende l'applicazione del precedente periodo anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva, comunque, la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.

Infine, il comma 4 introduce la possibilità per i comuni, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, di deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario di tali aree si impegna all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale.

Sen. MUGNAI

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Bedin Tino, Cavallaro Mario

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria e l'unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati e del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati (3547)
(presentato in data 14/07/2005)

Sen. Liguori Ettore

Misure per l'incremento dell'occupazione femminile nel Mezzogiorno (3548)
(presentato in data 14/07/2005)

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni di inchiesta relative ad incidenti aerei avvenuti:

in data 8 aprile 2004 in località aeroporto di Vergiate (VA) (Atto n. 680);

in data 17 agosto 2003 in località Casera Tamarut, comune di Prato Carnico (UD) (Atto n. 681);

in data 13 agosto 2003 in località Santa Caterina Valfurva (Atto n. 682).

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 luglio 2005, ha inviato il documento concernente «La rilevazione dei costi dello Stato per l'anno 2004» (Atto n. 683).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11 luglio 2005, ha inviato la relazione conclusiva sullo stato del programma di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri (Atto n. 684).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4^a ed alla 8^a Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI**(Pervenute dal 7 al 13 luglio 2005)****SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 163**

- BASTIANONI: sulla gestione del segnale per la trasmissione delle corse dei cavalli (4-08686) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- BONAVITA ed altri: sulla OCM zucchero (4-08873) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- CARUSO Luigi: sulla istituzione di un parco agricolo all'interno del Parco del Vesuvio (4-08704) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- CURTO: sull'invio di un esposto riguardante gli uffici giudiziari di Taranto (4-04363) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- DELOGU: sul rifiuto di iscrizione di un alunno disabile presso il liceo artistico statale di Cagliari (4-08785) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- DEMASI: sullo svolgimento della gara d'appalto per le opere realizzate in occasione della festa patronale di Salerno (4-07246) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- FABRIS: sull'UNIRE (4-08693) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- FASSONE: sulla situazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (4-07782) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- GENTILE: sulle indennità spettanti ai giudici di pace (4-08097) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- GUERZONI: sulla gestione delle notificazioni degli atti giudiziari (4-07661) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- IERVOLINO: sui concorsi per la copertura dei posti di ufficiale giudiziario (4-07841) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- IOVENE: sulle violazioni di legge relative alla cava nel comune di Platania (4-04375) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
sulla vendita di un immobile da parte della società IMACV (4-07560) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
sui concorsi per la copertura dei posti di ufficiale giudiziario (4-07975) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- MALABARBA: sul decesso di un giovane presso l'ospedale di Gela (4-08083) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- MALABARBA ed altri: sulla presenza di armamenti nucleari nel territorio europeo (4-08170) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

MORSELLI: sulla bonifica di un'area nel comune di Campotto (4-04656) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

ROTONDO: sulla gestione delle notificazioni degli atti giudiziari (4-06176) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

SALERNO: sulle bollette per l'erogazione del servizio idrico in provincia di Torino (4-08452) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

SCALERA: sulle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile (4-08867) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

SPECCHIA: sulla dispersione della polvere di carbone nel porto di Brindisi (4-06036) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

ULIVI: sul procedimento penale cosiddetto «Breda» (4-05009) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

VITALI, MONTALBANO, TURCI, VISERTA COSTANTINI, CREMA, SOLIANI, BRUTTI Paolo, PASQUINI, BONFIETTI, ZAVOLI, MONTINO, CADDEO, TONINI, FRANCO Vittoria. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il progetto del nodo ferroviario di Casalecchio di Reno consiste in un tratto di variante della strada statale n. 64 Porrettana di circa 4 km, di cui 570 metri in zona urbana in galleria, e di un tratto ferroviario in parallelo alla strada per 1,3 km, anch'esso in galleria, per superare l'attuale passaggio a livello e realizzare la stazione di Casalecchio di Reno Centro interrata;

che il primo stralcio della nuova strada statale n. 64 Porrettana (svincolo Meridiana) fu eseguito dall'ANAS nel 2000-2002 e che il tratto nel Comune di Sasso Marconi è in corso di realizzazione e sarà ultimato nella primavera del 2006;

che con la delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121, l'opera è stata dichiarata strategica e di preminente interesse nazionale, e si è stabilito di adottare la procedura del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della legge obiettivo del 2001;

che l'ANAS, responsabile del procedimento, ha dato il via al medesimo il 21 dicembre 2004 chiedendo ai vari enti di esprimersi sul progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale, e che i cittadini in assemblee delle tre zone interessate hanno nominato propri rappresentanti che faranno parte del nucleo operativo per l'esame nel dettaglio del progetto assieme ad esperti nominati dal Comune di Casalecchio di Reno;

che la Regione Emilia-Romagna, alla quale spetta la Valutazione di Impatto Ambientale, sta completando la procedura ed è prevista l'approvazione definitiva del progetto entro l'estate 2005;

che il ministro Lunardi in data 2 novembre 2004 ha comunicato all'Assessore alla mobilità e ai trasporti della Regione Emilia-Romagna

Alfredo Peri che «è intenzione di questo Ministero sottoporre al CIPE la proposta di approvazione del progetto preliminare ad esso relativo appena concluso l'iter istruttorio e approvativo secondo le procedure previste dal decreto legislativo 190/2002»;

che le procedure di approvazione del progetto stanno per concludersi e sono per ora disponibili solo 50 milioni di euro di finanziamenti di ANAS e RFI mentre mancano almeno altri 100 milioni di euro per poter realizzare l'opera;

che sta crescendo la preoccupazione del Comune di Casalecchio di Reno e della cittadinanza per la mancanza dei finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto di nodo ferrostradale, poiché un ulteriore ritardo nella sua realizzazione a fronte del completamento dei lavori nel tratto del Comune di Sasso Marconi provocherebbe congestione e danni ambientali di notevole entità;

che un ulteriore motivo di allarme è l'imminente apertura del cantiere per l'allargamento a tre corsie dell'A1 nel tratto casalecchiese previsto tra il 2006 e il 2009, il quale comporterà notevoli disagi e ulteriori problematiche di carattere ambientale;

che la Conferenza metropolitana dei Sindaci di Bologna ha chiesto che il CIPE deliberi il finanziamento dell'opera con un ordine del giorno approvato nella seduta dell'11 luglio scorso,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Governo per finanziare tempestivamente il progetto del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno ottemperando così all'impegno assunto con la delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale l'opera è stata dichiarata strategica e di preminente interesse nazionale.

(3-02204)

BASTIANONI, CASTELLANI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nell'elenco delle opere infrastrutturali strategiche, di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, è incluso il progetto «Asse viario Marche, Umbria e Quadrilatero di Penetrazione Interna» («Quadrilatero»);

il progetto «Quadrilatero», secondo lo studio pilota e la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresenta un intervento integrato tramite cui si intende completare e adeguare la strada statale n. 77 sull'asse Foligno-Civitanova Marche, oltre alla realizzazione di una serie di altri interventi viari e di allacci idonei a portare la viabilità delle aree interne delle Regioni interessate a livello di rete, aumentandone l'accessibilità ad est ed a ovest e rendendo possibile la saldatura tra la costa adriatica e quella tirrenica;

con la delibera n. 93 del 30 ottobre 2002, il CIPE ha dato mandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite l'ANAS s.p.a. di costituire una società che divenisse attuatore unico del progetto;

nel giugno 2003 ANAS S.p.a. (51%) e Sviluppo Italia (49%) hanno costituito la società denominata «Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a.», approvata successivamente dal CIPE con delibera n. 13 del 27 maggio 2004;

con la stessa delibera sono stati approvati 9 degli 11 interventi stradali inseriti in progetto e sono stati stanziati 1.067 milioni di euro per la realizzazione dei primi lotti funzionali;

il costo complessivo per la realizzazione del progetto è stimato in 2.157 milioni di euro: del costo totale l'81% proviene dal Governo centrale e ed il 19% dal territorio;

desta numerose perplessità che un'operazione di *project financing* sia di fatto finanziata da sole risorse pubbliche;

le due regioni interessate hanno dichiarato in un documento congiunto la loro disponibilità ad interagire, senza pregiudiziali, ma nel rispetto dei principi della leale collaborazione tra istituzioni e pianificazione territoriale;

nonostante le raccomandazioni suddette, la previsione contenuta nel documento Piano di Area Vasta non garantisce la coerenza e la totale compatibilità tra il Piano stesso e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti nelle due Regioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri interessati, ciascuno per la sfera di competenza, non intendano chiarire i motivi per cui:

è stata costituita la società Quadrilatero, dal momento che per la realizzazione del progetto saranno utilizzate sole risorse pubbliche ed era quindi sufficiente la sola ANAS;

è stata costituita la società Quadrilatero senza la partecipazione delle Regioni Marche ed Umbria e di tutti gli enti locali interessati;

i costi sono lievitati da 1,8 miliardi di euro a 2,5 miliardi di euro senza che siano state indicate le ragioni;

i progetti approvati dal CIPE ammontano a 33 miliardi di euro a fronte di una disponibilità di 13 miliardi di euro;

se non si ritenga inoltre parimenti opportuno fornire in dettaglio agli interroganti i contenuti delle deliberazioni adottate sino ad ora dagli organi della società Quadrilatero, nonché notizie relative ai costi di gestione della società, agli incarichi e consulenze affidate ed ai fondi impegnati per tali voci;

come intenda il Governo reperire le risorse relative al reale costo complessivo dell'infrastruttura.

(3-02205)

MARTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Centro di permanenza «Don Tonino Bello» di Otranto è l'unico centro, in tutto il territorio nazionale, gestito direttamente dal Comune di Otranto. Tale istituto ha la capienza di 50 persone;

risulta all'interrogante che la struttura è definita, per convenzione rinnovata nel gennaio 2005, centro di identificazione. I centri di identificazione sono stati istituiti con il nuovo regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 16 settembre del 2004, che ha trovato attuazione a partire dal 21 aprile 2005. Inoltre il «Don Tonino Bello» non compare fra

i centri elencati nel sopra citato regolamento. Ulteriore anomalia riscontrata dall'interrogante, sotto il profilo giuridico, è la totale assenza di richiedenti asilo nel centro. Tutte le persone presenti, al momento di una visita effettuata dall'interrogante il giorno 5 luglio 2005, non avevano depositato alcuna richiesta d'asilo e, invece, si trovavano in stato di trattenimento privi della convalida da parte del giudice, garanzia prevista per effetto della legge n. 271/04;

di fatto, nonostante la dizione «centro di identificazione», che appare anche sulla carta intestata del «Don Tonino Bello», il centro viene utilizzato come centro di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA). Anche per questo utilizzo il centro non è riconosciuto dal Ministero dell'interno, come da decreto 394/99 e successive modificazioni. Nel caso di richiedenti asilo, come dichiarato dal responsabile del centro, non si applicano le nuove normative in merito alla possibilità, ad avvenuta verbalizzazione della richiesta d'asilo, di entrare ed uscire liberamente dal centro;

la convenzione fra l'Ufficio Territoriale del Governo (UTG) e il Comune è stata rinnovata nel gennaio 2005, per una quota di 40,50 euro al giorno;

il numero di personale addetto al CPTA, complessivo di tutte le figure professionali, è di 8, tra operatori e figure mediche e paramediche. Il personale è stato assunto direttamente dal Comune di Otranto, attraverso bandi pubblici. Nella visita effettuata dall'interrogante non è stata riscontrata la presenza di alcun regolamento di gestione;

nel centro in oggetto gli ambienti maschili e femminili sono totalmente separati, ma non esistono alloggi specifici per le famiglie. Non vi sono spazi utilizzabili per il culto. Non vi sono ambienti per svolgere colloqui privati. Non esistono spazi distinti per chi ha commesso reati penali. Le 3 camere accolgono mediamente 16-17 persone. La mensa può accogliere fino a 50 persone contemporaneamente. Le condizioni igieniche del centro sono pessime. Un ospite, ascoltato dall'interrogante, ha dichiarato che i bagni vengono puliti mediamente una volta ogni 3 giorni;

l'ente gestore possiede il *vademecum* del Ministero, relativo alle procedure per la richiesta d'asilo, tuttavia gli ospiti non ne vengono in possesso. L'assistenza legale è affidata ad un operatore legale che svolge anche le funzioni di interprete. Anche in questo caso non vi sono mediatori culturali professionisti e le lingue traducibili da parte dell'ente gestore sono l'inglese, il francese ed il tedesco. Non vi sono mediatori di lingue asiatiche o africane. La sorveglianza delle donne è svolta da personale maschile. In questo centro non vi sono enti terzi a cui rivolgersi per effettuare una denuncia da parte del personale del centro o delle forze di pubblica sicurezza presenti nello stesso;

i gestori del centro sono in possesso di documentazioni scritte in lingua araba ma non vengono né distribuite, né affisse. Le informazioni in merito alla procedura per la richiesta d'asilo, come da dichiarazione del responsabile del centro, sono rilasciate dall'ufficio immigrazione della Questura presente nel centro. Il responsabile del centro non conosce l'esistenza del Servizio Centrale per la protezione dei richiedenti asilo e dei

rifugiati (ex PNA). Il personale presente al centro non ha alcuna formazione specifica per la gestione di richiedenti asilo e rifugiati;

i tempi medi di uscita dal centro o il trasferimento dopo la verbalizzazione della richiesta d'asilo sono di 20 giorni;

la qualità del cibo, come affermato da un ospite del centro durante la visita, è scadente. L'acquisto di beni di prima necessità, non previsti dalla fornitura per convenzione del centro, è effettuato con l'acquisto esterno. Il servizio di mediazione culturale è totalmente inadeguato. Anche il servizio di assistenza legale è insufficiente. Non esiste nessuno spazio per il culto, né spazi per attività di svago;

la struttura possiede un'infermeria, ma non è dotata di alcuna apparecchiatura sanitaria in grado di affrontare emergenze mediche. Il Comune ha sottoscritto una convenzione con la locale ASL. Ci sono stati solo due casi di persone tossicodipendenti. Sono stati seguiti entrambi dal Sert locale. Sporadicamente, come dichiarato dal responsabile del centro, sono stati somministrati psicofarmaci per tranquillizzare ospiti «agitati». Negli ultimi due mesi si sono verificati casi di autolesionismo;

dal Direttore del centro è stato detto all'interrogante che gli ospiti dello stesso erano tutti richiedenti asilo. L'interrogante medesimo ha verificato successivamente che nessuno degli ospiti aveva verbalizzato una richiesta d'asilo, ma si trovavano in stato di trattenimento finalizzato all'espulsione;

altro aspetto inquietante emerso dalla visita è il rapporto numerico fra le forze di pubblica sicurezza, nel caso specifico Guardia di Finanza – Gruppo Antiterroristico di Pronto Intervento, dotate di armi con fondina ad estrazione veloce, ed il numero di ospiti. Per 18 ospiti erano presenti circa 15 finanzieri,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno dare autorizzazione all'UTG di Otranto ed all'ente gestore del Centro «Don Tonino Bello» a rendere pubblica la convenzione tra i due enti, applicando inoltre tale informativa a livello nazionale;

quali iniziative il Governo intenda avviare affinché venga concesso l'accesso nel centro di una delegazione che verifichi le condizioni degli immigrati;

se il Ministro interrogato ritenga opportuno dar vita ad una struttura di monitoraggio permanente sul centro, che possa denunciare tempestivamente eventuali abusi e dare agli immigrati supporto legale e medico;

se non si ritenga opportuno avviare l'immediata chiusura del centro, in considerazione delle valutazioni fatte in premessa e non esistendo una sua collocazione giuridica.

(3-02206)

MARTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

presso il CPTA Restinco di Brindisi, con una capienza di 180 persone, opera come Ente Gestore «La Fedelissima», cooperativa organizzata dal precedente ente gestore « Fiamme d'argento» (associazione dei Cara-

binieri in pensione), la quale ha gestito Restinco dal 1° marzo 2003 fino al 31 dicembre 2004, quando si è trasformata in cooperativa «La Fedelissima»;

la cooperativa «La Fedelissima» non possiede alcuna esperienza pregressa nel campo dell'immigrazione e i suoi operatori non hanno un profilo professionale specifico né è prevista nessuna formazione per affrontare dinamiche assai diffuse nei CPT (presenza di richiedenti asilo, riconoscimento delle vittime di tortura, gestione di casi particolari bisognosi di particolare tutela);

risulta all'interrogante che, secondo dichiarazioni dell'Ufficio Territoriale del Governo (UTG) e l'ente gestore del CPTA di Restinco, la media delle presenze giornaliera al centro non supera mai le 50-55 persone, per una capienza di 180;

sempre i due enti indicati, a quanto risulterebbe, hanno dichiarato che «La Fedelissima», per convenzione, percepisce comunque una retta forfetaria equivalente alla presenza di 90 persone giornaliera; tale retta consiste in euro 26,70 al giorno per ogni trattenuto;

anche se numerose sono state le richieste per avere informazioni relative alla convenzione tra UTG e «La Fedelissima», né allo scrivente né a rappresentanti territoriali di organizzazioni socio-umanitarie è dato conoscerne i contenuti;

il numero di personale addetto al CPTA, complessivo di tutte le figure professionali, è di 22, tra operatori e figure mediche e paramediche;

si rileva che non vi sono alloggi specifici per le famiglie, non vi sono luoghi deputati all'animazione ed allo svago e, soprattutto, non vi sono ambienti distinti per coloro che hanno commesso reati penali. Le camere accolgono da 6 a 9 persone. La mensa è predisposta per circa 150 persone;

risulterebbe che non vi siano strumenti di informazione legale adeguati e che le fotocopie della trascrizione in arabo della procedura per la richiesta d'asilo, non resa pubblica, facciano riferimento alla vecchia procedura e siano compilate in un arabo scorretto, come rilevato dal mediatore di lingua araba che accompagnava l'interrogante durante una visita al centro il 5/7/05. L'assistenza legale avviene solo attraverso l'ausilio di avvocati esterni alla struttura, per i quali è necessario un mandato firmato dall'ospite per avere accesso al centro. Non esistono forme di garanzia democratica per quanto concerne la denuncia di eventuali abusi da parte della polizia o degli operatori. Per svolgere, ad esempio, una denuncia di abusi da parte della polizia, gli ospiti possono rivolgersi esclusivamente agli organi di polizia presenti nel CPTA. E' negato l'accesso anche agli enti di tutela;

per i richiedenti asilo non esistono, anche in questo caso, ambienti distinti da quelli che ospitano gli altri trattenuti. Non è stata trovata traccia degli opuscoli redatti dal Ministero dell'interno relativi alle procedure per la richiesta d'asilo. I tempi di uscita o trasferimento dopo la presentazione della richiesta d'asilo sono di 60 giorni. Inoltre il personale del CPTA non ha nessuna formazione specifica nel settore dell'asilo;

l'acquisto di beni di prima necessità, come biancheria, schede telefoniche, articoli di igiene avviene con ordinazioni dall'esterno. Non esiste un servizio di mediazione culturale adeguato: nonostante le numerose presenze di persone di lingue africane o asiatiche i mediatori del centro coprono solo la «traduzione» dell'inglese e del francese. E' emerso che gli operatori del centro deputati a svolgere questo servizio sono dei semplici interpreti e non dei mediatori culturali, come prevede la legge e, quindi, come dovrebbe prevedere anche la convenzione fra «La Fedelissima» e l'UTG. Non esiste, inoltre, nessun supporto per categorie vulnerabili (disabili e vittime di tortura). Non esistono forme organizzate dall'ente gestore per lo svago ed il trattenimento;

esiste una infermeria disponibile per 24 ore, ma non vi sono apparecchiature mediche, manca completamente l'attrezzatura, anche la più elementare, per un'emergenza cardiorespiratoria (pallone AMBU, cannule orofaringee, bombola dell'ossigeno, ecc.). L'assistenza sanitaria, per effetto della convenzione fra «La Fedelissima» e l'UTG, è a totale carico dell'ente gestore, ma non è dato sapere a quanto ammonti la spesa e quali siano gli interventi nella tutela sanitaria degli ospiti. La storia sanitaria dei trattenuti viene redatta sulla base dei certificati medici in possesso delle persone. Anche qui si rileva una mancanza di *screening* all'ingresso del CPTA. L'assenza, anche in questo caso, di un adeguato servizio di mediazione culturale si riverbera sulla capacità di interlocuzione in merito agli aspetti sanitari, che può assumere forme drammatiche di disservizio da parte dell'ente gestore. Vi sono al momento due tossicodipendenti all'interno del CPTA, i quali vengono trattati con un terapia a base di metadone, imposta dal Sert locale. Le donne in stato di gravidanza vengono rilasciate e non accompagnate ai servizi sanitari del territorio;

considerato che:

vi sono stati episodi di autolesionismo, come dichiarato dall'ente gestore, ma non sono state date informazioni più specifiche;

il Centro di Permanenza Temporanea di Restinco riproduce tutte le caratteristiche dell'istituzione «totale»: l'isolamento dal mondo esterno, la mancanza di riservatezza, che mette in profonda crisi il senso di identità personale, la situazione di vita concentrazionaria, che annulla l'individualità, l'essere osservati e sorvegliati continuamente nel recinto all'aperto come scimmie allo zoo, vivere, insomma, in condizioni simili a quelle del carcere e dei manicomi sono tutte situazioni le quali non solo ledono la dignità umana, ma inducono reazioni di frustrazione e di rabbia, alla base dei disturbi psichici, degli atti autolesivi e degli episodi di violenza;

da un punto di vista psicologico la permanenza fino a 60 giorni in un luogo di reclusione comporta un trauma psichico importante, in soggetti già fortemente provati dall'esilio volontario e dallo sradicamento dalla loro terra;

il CPT di Restinco non rispetta in molte parti la normativa vigente la quale prevede che la struttura sia costituita da tre settori. Più precisamente:

un primo settore, situato nelle adiacenze dell'ingresso della struttura, deve essere destinato agli uffici di direzione del centro, a quelli destinati ai servizi infermieristici e alle sale colloquio;

un secondo settore deve essere destinato agli alloggi per gli stranieri, e deve essere composto da camere in grado di assicurare un *comfort* compatibile con la dignità della persona e delle sue esigenze fondamentali. Le camere devono avere una capienza di 4-6 posti letto, essere dotate di servizi igienici adeguati e, ove possibile, di un apparecchio televisivo. Se la struttura lo consente, devono essere individuati limitati ambienti destinati ad ospitare eventuali nuclei familiari (con o senza figli minori);

un terzo settore deve essere destinato alla socializzazione e alla vita in comune. In ogni centro parte degli ambienti esterni devono essere predisposti per attività sportive e deve essere allestita una sala comune dotata di televisione dove gli stranieri, in particolare modo nel periodo invernale, possano intrattenersi e una sala mensa, di tipo *self service*, separata dai locali destinati alla cucina o alla presentazione dei cibi in caso di servizio di *catering*. La predisposizione di ulteriori sezioni all'interno del complesso dovrà essere valutata ai soli fini della sicurezza degli ospiti e di quello degli operatori. In tutta la struttura deve inoltre essere assicurata e garantita la sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze, «sia prevenendo la possibilità del loro verificarsi, sia assicurando l'immediato e pronto intervento degli addetti al fine di scongiurare ogni pericolo per l'incolumità dei singoli e la riserva dei luoghi»;

durante le conversazioni tra l'interrogante, il delegato UTG e il rappresentante dell'ente gestore è emerso che vi è la volontà di appaltare ad istituti di vigilanza privata la custodia e la gestione della sicurezza del CPTA,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno dare autorizzazione all'UTG di Brindisi ed all'ente gestore del CPTA di Restinco a rendere pubblica la convenzione tra i due enti, applicando inoltre tale informativa a livello nazionale;

quali iniziative il Governo intenda avviare affinché venga concesso l'accesso nel centro di una delegazione che verifichi le condizioni degli immigrati;

se il Ministro interrogato ritenga opportuno dar vita ad una struttura di monitoraggio permanente sul centro, che possa denunciare tempestivamente eventuali abusi e dare agli immigrati supporto legale e medico.

(3-02207)

LEGNINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la società Ferrovie dello Stato – Servizi infrastrutture di rete –, ha sviluppato negli anni scorsi un progetto finalizzato al rilevamento dei fabbricati di proprietà sparsi sul territorio nazionale per mezzo del quale, a seguito di accordi raggiunti con il Ministero del lavoro, le organizzazioni sindacali, Italia Lavoro e la SCO, sono state avviate le procedure per la

stabilizzazione occupazionale di circa 250 ex lavoratori socialmente utili, suddivisi tra architetti, ingegneri, geometri e periti edili;

tali procedure di stabilizzazione prevedevano la creazione di una società consortile a responsabilità limitata denominata Pro.Mo., costituita nell'ottobre del 2000, con compiti di rilevamento e mappatura degli edifici di proprietà delle Ferrovie dello Stato, di monitoraggio del loro stato di conservazione, di studio per l'eliminazione di passaggi a livello e di riduzione dell'inquinamento acustico ed ambientale in prossimità dei medesimi edifici;

gli accordi stipulati fra le parti prevedevano un *budget* complessivo per la realizzazione dei lavori pari a 46 miliardi di lire, da erogare in due distinte fasi, ed una durata complessiva del progetto pari a 36 mesi;

il primo contratto tra Ferrovie dello Stato e Pro.Mo. è stato siglato nel gennaio 2001, per un valore di 23 miliardi di lire e per una durata di 18 mesi, e si è concluso con proroga di comune accordo il 30 aprile del 2003, anche se risultano importi residuali non affidati dalle Ferrovie dello Stato per un ammontare di circa 5 miliardi di lire;

il secondo contratto, con decorrenza 1° maggio 2003, è stato sottoscritto tra le parti per un valore di 11,9 milioni di euro ed una durata di ulteriori 18 mesi, con formale scadenza al 30 ottobre del 2004, anche se risulta, allo stato attuale, che le erogazioni della società Ferrovie dello Stato sono state pari a solo 5 milioni di euro;

tenuto conto che:

relativamente al primo progetto risultano importi residuali non affidati dalle Ferrovie dello Stato per un ammontare di circa 5 miliardi di lire e relativamente al secondo progetto per un ammontare di oltre 6 milioni di euro;

l'esecuzione degli ordini di lavoro da parte delle cooperative dei lavoratori socialmente utili coinvolti nel progetto non è stata completata, in quanto si sono riscontrati evidenti ostacoli per la mancanza di referenti delle Ferrovie dello Stato sul territorio, nonché in relazione alla cantierabilità, alla programmazione dei lavori e al pagamento delle prestazioni eseguite;

successivamente alla scadenza del contratto, in mancanza di proroga dello stesso, nonché di commesse aggiuntive o sostitutive da parte della società Ferrovie dello Stato, alcune società cooperative aderenti alla Pro.Mo. hanno avviato le procedure per il licenziamento di numerosi ex lavoratori socialmente utili;

in data 28 giugno 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario On.le Viespoli, si è tenuto un incontro tra Italia Lavoro, i rappresentanti delle Regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Campania e le Organizzazioni Sindacali, nel quale si è convenuto di inserire tali lavoratori nel progetto «PARI» finalizzato alla loro ricollocazione e di ammettere i lavoratori stessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dal 1° giugno al 31 dicembre 2005;

i lavoratori interessati costituiscono un patrimonio professionale acquisito anche grazie all'attivazione delle suddette attività pubbliche, e che appare necessario, sia per non disperdere le professionalità che per ragioni sociali ed occupazionali, garantire l'effettiva ricollocazione degli stessi;

in occasione della discussione della legge finanziaria per il 2005 fu approvato, nella Commissione Bilancio del Senato, un ordine del giorno a firma dell'interrogante con il quale il Governo si impegnavo a trovare una soluzione per consentire la stabilizzazione di ex lavoratori socialmente utili, il cui termine di durata contrattuale era scaduto o in via di scadenza, si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo nei confronti delle Ferrovie dello Stato per il pieno rispetto dei termini contrattuali sottoscritti con la Pro.Mo., al fine di assicurare l'erogazione di tutti gli importi dovuti e la proroga dei lavori per il tempo necessario al completamento delle commesse concordate e di evitare il licenziamento di numerosi lavoratori;

se non si ritenga opportuno, anche alla luce degli impegni assunti in Parlamento in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2005, promuovere con urgenza iniziative volte a garantire, anche attraverso l'affidamento di ulteriori servizi di pubblica utilità, la stabilità occupazionale degli ex lavoratori socialmente utili, il cui termine di durata contrattuale è scaduto o in via di scadenza.

(3-02208)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEDRINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – 13/07/2005

Premesso che si sono verificati gravissimi atti di terrore e altri ancora sono temuti, si chiede di sapere se non sia il caso di soprassedere, per meglio valutare, le privatizzazioni già avvenute e quelle che sono in procinto di essere attuate nei settori strategici per il Paese agli effetti del rafforzamento della sicurezza, quali quelle nei settori:

1) delle comunicazioni satellitari con particolare riferimento ad attività industriali, produzione di sistemi spaziali, satelliti, infrastrutture orbitali, sistemi per applicazioni civili e militari, fornitura di reti, osservazioni della terra, applicazioni multimediali;

2) delle comunicazioni telefoniche;

3) degli aeroporti e delle compagnie aeree;

4) delle ferrovie e delle strade;

5) degli acquedotti;

6) delle centrali di energia (elettricità e gas);

7) della sicurezza informatica.

(4-09077)

MARITATI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

Intesa Gestione Crediti S.p.A., società iscritta all'albo delle banche con capitale sociale interamente detenuto da Banca Intesa e circa seicento dipendenti confluiti da altri Istituti bancari (Banca Carime, Comit, Bav, Cariplo e altre), ha comunicato in data 30 maggio 2005 la vendita *pro soluto* alle società Fortress e Merrill Lynch di un pacchetto di crediti in sofferenza – per un valore lordo di oltre nove miliardi di euro – al prezzo di 2.045 miliardi di euro, nonché il conferimento di ramo d'azienda (81 per cento) costituito dalle attività di gestione delle sofferenze (da Intesa Gestione Crediti s.p.a. a Intesa Immobiliare S.r.l.);

essa ha inoltre prospettato il passaggio, in un momento distinto e successivo al conferimento del suddetto ramo d'azienda, del pacchetto azionario di controllo della conferitaria (81 per cento del capitale sociale) ad una società terza, partecipata in consorzio da Merrill Lynch e Fortress, precisando che il restante 19 per cento sarà mantenuto da Banca Intesa;

l'intervento così congegnato mostra, a parere dell'interrogante, la volontà di eludere i principi di correttezza e buona fede che vincolano ciascun imprenditore nella gestione delle proprie risorse, senza tenere in debito conto le pesanti ricadute sul personale, che rischia di trovarsi senza il contratto del credito con le conseguenti ricadute in termini economico-professionali, previdenziali, assistenziali e normative;

il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti dovrebbe invece essere garantito dalla direttiva n. 77/187/CEE, che riconosce ai lavoratori la facoltà di restare al servizio del nuovo datore di lavoro;

tale operazione appare inoltre all'interrogante di dubbia legittimità alla luce della giurisprudenza comunitaria, stante la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (VI sezione – 24 gennaio 2002, C-51/00) che ha affermato che, benché il trasferimento del contratto di lavoro si imponga sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, è in ogni caso fatta salva la facoltà per quest'ultimo di rifiutare che il suo contratto di lavoro sia trasferito al cessionario (si veda in particolare la sentenza 16 dicembre 1992, cause riunite C-132/91, C-138/91, C-139/91);

considerato altresì che:

appare pregiudizievole per la tutela dei lavoratori l'ulteriore circostanza secondo la quale l'acquirente finale non sarà costituito da Merrill Lynch o Fortress, ma da una terza società di cui si ignorano natura, progetti, piani industriali ed area contrattuale;

un'operazione così congegnata potrebbe dissimulare – a fronte della dichiarata esigenza di «miglioramento della qualità dell'attivo» – il tentativo di escludere dal contratto del credito circa seicento lavoratori, in aperto conflitto con la sopracitata direttiva e la riferita giurisprudenza comunitaria,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori appartenenti alle citate società, assicurando la piena conformità delle ope-

razioni di trasferimento o cessione di azienda alla normativa italiana e comunitaria in materia.

(4-09078)

FILIPPELLI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che il settore dell'agricoltura biologica riveste un ruolo cruciale in numerosissime Regioni meridionali italiane ed in particolare in Calabria;

che gli unici provvedimenti varati in Calabria a sostegno delle imprese agrobiologiche sono stati i recepimenti delle misure agroambientali previste dalla riforma della PAC, ovverosia il Regolamento CEE 2078/92 ed il Regolamento CEE 1257/99;

che ad oggi e per tutto l'arco della trascorsa legislatura non risultano essere stati elaborati ed approvati altri provvedimenti specifici da parte della Regione Calabria che siano stati finalizzati allo sviluppo ed alla tutela dell'agricoltura biologica;

che soltanto in questi ultimi mesi – dopo l'elezione alla Presidenza della Regione Calabria dell'on. Loiero – si è discusso dell'attribuzione di nuove risorse che si aggirerebbero intorno ai 56 milioni di euro e che deriverebbero da fondi di rimodulazione del PAC destinati ad integrare le programmazioni delle misure agroambientali già in vigore;

che, in particolare, detti fondi si andrebbero ad aggiungere a quanto già impegnato sul Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 mettendo a disposizione le risorse per la copertura degli impegni già presi dalle aziende che hanno aderito fino al 2009 ed altre ancora che potrebbero essere impegnate nel sostegno delle azioni agrobiologiche o nelle altre azioni previste;

considerato che nella Regione Calabria l'unico atto che ha interessato il settore delle produzioni biologiche risale al maggio 1998 (deliberazione della Giunta Regionale relativamente alle modalità di accesso e di tenuta dell'elenco regionale degli operatori biologici – art.8 del decreto legislativo n.220/95 – e pubblicazione dello stesso, relativamente all'anno 1997),

si chiede di sapere:

come valuti il Governo l'emanazione di un provvedimento organico e mirato che, nel rispetto delle prescrizioni e delle attribuzioni finanziarie riconosciute a livello comunitario, si proponga di promuovere e sostenere la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica nelle Regioni del Mezzogiorno;

come valuti il Governo l'opportunità di istituire presso il Ministero competente un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, alle aziende operanti nel settore dell'agricoltura biologica del Mezzogiorno, come la Calabria e la Campania;

se il Governo non concordi nel ritenere che una seria promozione a livello nazionale del settore dell'agricoltura biologica potrebbe rivelarsi

quanto mai fondamentale sia in termini di tutela dei consumatori, sia in termini di sviluppo di produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente, sia in termini di sostegno delle attività degli imprenditori agricoli che operano nelle zone del Mezzogiorno.

(4-09079)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e per gli affari regionali.* – Premesso che:

l'esperienza del Dipartimento donna dell'Oncologico di Bari rappresenta un modello per la Regione Puglia, sensibilmente impegnata nella lotta ai tumori, ed è oggetto di iniziative per il «trapianto» in altre realtà territoriali italiane;

in tale Dipartimento la «ricerca» e la «clinica» puntano su terapie sempre più personalizzate che seguano l'iter della malattia e della singola paziente;

al recente Congresso «Breast Unit» del «Pascale» di Napoli, nel corso dei lavori, è stato riconosciuto preminente il rapporto medico-paziente ed è stato indicato, come modello, il Dipartimento donna dell'Oncologico di Bari;

la realtà del Dipartimento barese – primo in Italia, secondo in Europa – consente di prendersi carico dell'ammalata, in tempi e modi adeguati, sin dall'inizio della sua avventura patologica e, ancor prima, in sede di diagnosi anticipata o di auspicabile esclusione di patologia;

contrapposta a tale realtà è la situazione di emergenza in corsia appalesatasi, all'inizio dello scorso mese di giugno, presso l'Oncologia pediatrica del Policlinico di Bari: diverse mamme hanno dichiarato di essersi viste costrette ad operare le sostituzioni di flebo e cateteri in quanto non vi era personale infermieristico in servizio;

è stata inevitabile e motivata la protesta dei genitori dei piccoli degenti, rimasti privi di assistenza benché costretti, dalla malattia e dalla terapia, a non muoversi dal letto;

in uno dei due reparti di oncologia pediatrica, con dodici posti letto – di cui alcuni occupati da pazienti gravi – ed un organico di dieci infermieri, due di essi risultavano in «mobilità», due in «maternità» e due in «malattia»; è stata richiesta (e ottenuta) un'altra unità: sta di fatto che pure questa altra infermiera si è ammalata;

è prevedibile, in concomitanza con il periodo feriale, l'acuirsi della carenza di personale medico ed infermieristico nei suddetti reparti,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per sopperire alle insufficienze di organico denunciate, che mal si conciliano con i lusinghieri primati pur raggiunti, nello stesso ambito oncologico, dalla sanità barese;

quali disposizioni siano state impartite e quali azioni preventive vengano routinariamente programmate (ed attuate) per la dovuta tutela dei «minori» ricoverati, specie se afflitti da gravi patologie.

(4-09080)

BISCARDINI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

la Postalmarket è un'azienda in amministrazione controllata, con 150 lavoratori occupati in base al piano di rientri dalla cassa integrazione guadagni straordinaria e con circa 370 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria;

nel maggio 2003, durante una riunione presso il Ministero delle attività produttive (presenti il Sottosegretario On. Valducci, rappresentanti della Postalmarket, il Direttore Generale Ing. Goti, il Presidente della Provincia di Milano dr.ssa Colli, il sindaco di Peschiera Borromeo Dr. Malinverno ed altri), si manifestò l'impegno a verificare la fattibilità del progetto di insediamento commerciale di grande distribuzione da localizzarsi in un'area del Comune di Peschiera Borromeo inserita nel Parco Sud di Milano, al fine di creare una ipotesi occupazionale, rivolta agli esuberanti di personale non compresi nel piano industriale che potesse portare allo sblocco delle trattative sindacali inerenti alla procedura di trasferimento di azienda;

in data 10 luglio 2003 è stato sottoscritto un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire la risoluzione del problema occupazionale;

negli incontri successivi tenutisi a Milano presso la Regione, però, emersero difficoltà realizzative del progetto Parco Sud per insormontabili ostacoli normativi;

si ipotizzò di ricollocare una buona parte degli esuberanti anche nei centri commerciali dell'area, di proprietà di altri operatori, ma queste ipotesi non ebbero seguito;

sono continuati, senza successo, nei mesi successivi i tentativi di risolvere il problema occupazionale della Postalmarket, sempre collegandolo allo sviluppo commerciale dell'area,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere per assicurare l'appoggio del Governo alla risoluzione del problema occupazionale della Postalmarket e alla realizzazione degli accordi già sottoscritti e ipotizzati prima della definizione dell'atto di vendita alla nuova proprietà, anche al fine di poter dare comunicazione ai lavoratori prima della scadenza dei termini della cassa integrazione del 31 dicembre 2005.

(4-09081)

FAVARO, FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, PASINATO, TREDESE, SAMBIN. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il personale scolastico che ha chiesto di essere trattenuto in servizio fino al 70° anno di età, per effetto di quanto dispone l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 503/1992, come modificato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, ha visto aumentare la possibilità di vedersi accogliere la domanda per effetto di quanto contenuto nella circolare dell'11 aprile 2005, emanata congiuntamente del Di-

partimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato, e della disposizione di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 311/2004;

la circolare e la disposizione predetta escludono che l'accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale della scuola debba essere preventivamente autorizzato dalla Funzione pubblica e dall'Economia, non essendo il comparto scuola assoggettato alle disposizioni che vietano per gli anni 2005, 2006 e 2007 l'assunzione di personale a tempo indeterminato;

l'amministrazione scolastica potrebbe, pertanto, accogliere le istanze di trattenimento in presenza solo delle seguenti due condizioni:

ritenere il richiedente utile all'amministrazione in relazione alla particolare esperienza professionale da questi acquisita in determinati o specifici ambiti;

essere state autorizzate nuove assunzioni con incarico a tempo indeterminato nella materia di insegnamento di titolarità o nella qualifica di appartenenza del richiedente;

il trattenimento in servizio concesso in applicazione delle disposizioni indicate in premessa non incide, viceversa, né sul trattamento pensionistico, che resta quello maturato all'atto del provvedimento di trattenimento, né sul passaggio a una successiva posizione stipendiale. La retribuzione da corrispondere è quella in godimento all'atto del trattenimento, maggiorata dai contributi previdenziali non più dovuti e dagli eventuali aumenti derivanti da rinnovi contrattuali in vigore nei periodi di trattenimento in servizio. I predetti periodi di servizio continuano, viceversa, a essere utili ai fini del trattamento di fine servizio (buonuscita o TFR), poiché sulla retribuzione mensile continuano a essere trattenuti i relativi contributi;

il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età resta principalmente disciplinato dall'art. 509 del Testo unico 297/1994, il quale dispone che:

il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età (65 anni) e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione (40 anni), può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno d'età;

il personale che, al compimento del 65° anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione (20 anni), può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

al predetto personale è attribuita la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (65 anni). Nelle fattispecie di cui ai punti a), b) e c), la permanenza in servizio è un diritto potestativo del dipendente. Tutto il servizio prestato fino al settantesimo anno di età è inoltre utile ai fini pensionistici, previdenziali e di progressione economica di carriera,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia la posizione del Ministero dell'economia in relazione all'attuale situazione di incertezza venutasi a creare tra i dirigenti scolastici (circa 170) che hanno chiesto la permanenza in servizio;

se sia stato considerato il vantaggio economico per l'amministrazione dal prolungamento del periodo di permanenza in servizio, che consente di non effettuare nuove assunzioni;

se sia stato considerato il danno per le scuole dall'uscita di numerosi dirigenti scolastici particolarmente qualificati, soprattutto in riferimento agli Istituti tecnici industriali.

(4-09082)

OGNIBENE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la SIAE, per espressa previsione di legge e di statuto, è un Ente Pubblico a base associativa;

in base alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo n. 419/1999, l'organizzazione ed il funzionamento della SIAE devono essere coerenti con i principi di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

con sentenza n. 7857/2004 il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione dell'Assemblea della SIAE del 26 giugno 2003 con la quale vennero designati il presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;

in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 26 aprile 2005, la vigilanza sulla SIAE è esercitata dal «Ministro per i beni e le attività culturali congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri»;

ai sensi degli articoli 7 e 13 del decreto legislativo n. 419/1999, spetta all'Autorità di vigilanza il potere di approvazione dei bilanci della SIAE;

l'articolo 13 del decreto legislativo n. 419/1999 prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione della SIAE siano nominati con decreto dell'Autorità vigilante, e che non possono essere nominati alla carica di Consiglieri i rappresentanti «di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali»;

l'Assemblea della SIAE, nella riunione del 28 giugno 2005, ha designato, «a maggioranza», il Presidente nella persona del dott. Ivan Cecchini e, sempre a maggioranza, ha approvato il bilancio consuntivo del 2004;

«L'Espresso» (nei n. 25 del 30 giugno 2005 e n. 27 del 14 luglio 2005) ha posto, con dovizia di particolari, seri e preoccupanti interrogativi sull'idoneità della SIAE a svolgere i propri compiti istituzionali;

in base all'articolo 11 dello Statuto, il Presidente del Collegio dei revisori è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se sia conforme al vero che all'approvazione del bilancio consuntivo del 2004 e alla designazione del Presidente non hanno partecipato tutti i rappresentanti degli autori della musica italiana;

se risultino veri i dati riportati da «L'Espresso» a proposito del bilancio consuntivo 2004 ed in particolare se sia conforme al vero che la differenza tra il «valore della produzione» e il «costo della produzione» è negativa per un importo superiore a 10 milioni di euro, così come, addirittura, nel preventivo 2005 tale perdita sfiora i 15 milioni di euro;

se risulti vero che l'Autorità vigilante non ha ancora approvato il bilancio preventivo per il 2005 e che lo stesso presenta un disavanzo, nella gestione servizi, per una cifra superiore a 4 milioni di euro, in evidente violazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999 e dell'articolo 1 dello Statuto, secondo i quali la SIAE deve assicurare la separazione contabile tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi e per ciascuna di tali gestioni deve essere perseguito l'equilibrio finanziario;

se sia conforme al vero ciò che afferma «L'Espresso» quando asserisce che «la SIAE nella sua attività di raccolta e ripartizione dei diritti perde vari milioni di euro, pur essendo tra le Società di 'collecting' più 'care' del mondo (pratica 'trattenute' più alte di inglesi, tedeschi, francesi) e raccoglie *pro capite* meno, il tutto a spese degli autori di musica»;

se sia conforme al vero che i dati cui fa riferimento «L'Espresso» attengono all'attività posta in essere dalla SIAE quando l'attuale Presidente designato dott. Ivan Cecchini era il Vice Presidente;

se corrisponda al vero la citazione effettuata da «L'Espresso» alla relazione del Collegio dei Revisori, nella parte in cui si sostiene che l'Organo di controllo avrebbe evidenziato la «mancata definizione dei Regolamenti previsti dallo Statuto; omessa adozione del Piano Strategico; mancata attuazione dei criteri di razionale organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche; mancato completamento della procedura pubblicistica di determinazione dei compensi dei componenti degli organi sociali», e che il Presidente designato dott. Ivan Cecchini era il Vice Presidente del medesimo Consiglio di Amministrazione a cui andrebbero imputate le suddette omissioni;

se sia conforme al vero che il Consiglio di Amministrazione della SIAE con le proprie delibere, ed in particolare con quelle del 12 settembre 2003, 7 settembre 2004 e 16 novembre 2004, ha violato le inderogabili disposizioni di legge e di statuto sull'organizzazione e sul funzionamento della SIAE ed in particolare il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, e che del medesimo Consiglio di Amministrazione ha fatto parte anche il Dott. Ivan Cecchini non solo in qualità di membro ma anche di Vice Presidente;

quali siano le misure che, nell'ambito delle rispettive competenze, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze intendano adottare nell'esercizio del potere-dovere di vigilanza a loro spettante per garantire la legittimità

dell'organizzazione della SIAE e che la sua attività sia sempre più efficace ed efficiente;

se il Collegio dei Revisori, prima della relazione al bilancio consuntivo del 2004, abbia adottato qualche iniziativa sia per informare le Autorità vigilanti delle omissioni e delle inadempienze del Consiglio di Amministrazione sia per spingere lo stesso Consiglio di Amministrazione ad adempiere in modo legittimo ed efficace ai propri doveri e, in caso contrario, se si ritenga che il modo in cui il Collegio dei Revisori abbia operato possa ritenersi soddisfacente, stante la rilevante importanza della SIAE nel panorama degli Enti pubblici nazionali e nello scenario internazionale.

(4-09083)

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

la Giunta Municipale di S. Maria Capua Vetere ha proceduto, con delibera n. 265 del 19/7/2001, all'illegittimo affidamento diretto, al Volturmo Sporting Club, della concessione della gestione dell'impianto sportivo natatorio comunale, in patente violazione dell'art. 42, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché dell'art.7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17/3/1995, n. 157, così come vieppiù statuito dal TAR della Campania con sentenza n.12587/2004;

il Volturmo Sporting Club in passato fu oggetto di attenzione da parte di una accigliata attività inquirente che travolse vite e professionalità dei sostenitori della società sportiva;

non si intendono mettere in discussione la meritoria attività del sodalizio sportivo, ma soltanto disinvolture amministrative di una giunta comunale che si ritiene per le sue coperture politiche al di fuori di ogni controllo amministrativo e inchiesta giudiziaria;

il Settore Tecnico Comunale ha espresso parere favorevole, in data 31/3/2005, alla realizzazione di due piscine comunali scoperte da parte del Volturmo Sporting Club nell'area adiacente l'impianto natatorio comunale e, di poi, ha autorizzato relativo scavo ivi, in difetto di atto legittimante la titolarità, di esso richiedente Volturmo Sporting Club, sull'area in questione;

il Direttore del Settore Tecnico Comunale, ing. Mazzotti (all'uopo investito dal Sindaco in surroga del funzionario dr. Laurenza), ha proceduto con determinazione n. 564 del 30/05/2005 all'affidamento in concessione del complesso sportivo natatorio comunale a trattativa privata e senza previo bando di gara, vieppiù in violazione dell'art. 7 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 157/1995, nonché in dispregio della sentenza del TAR della Campania n. 12587/04 invitando, addirittura prima dell'adozione di tale determinazione (si veda l'allegata nota prot. n. 18815 del 27/5/2005), l'Assonuto Caserta (di cui era già noto il «disinteresse» per aver depositato atto di rinuncia agli effetti della sentenza del TAR, «disinteresse» poi in effetti confermato) ed il Volturmo Sporting Club che non aveva presentato domanda di partecipazione al bando di gara di cui alla delibera della giunta comunale 226/2000 per averla invece

presentata il C.S. Sporting Club (onde, semmai, andava invitata tale associazione e non il Volturno Sporting Club);

il medesimo Direttore del Settore Tecnico Comunale ha, quindi, con determinazione n. 604 del 9/6/2005, provvisoriamente aggiudicato al Volturno Sporting Club la concessione della piscina comunale, pur in presenza dei vizi di cui sopra e nonostante che tale sodalizio avesse fatto pervenire la propria offerta economica solo il 9/6/2005 e la stessa fosse, comunque, inadeguata in relazione al canone (gestendo, infatti, già da più di due anni l'impianto, l'offerta doveva essere di almeno euro 18.592,44 annui, *ex art.* 12 del bando di gara di cui alla delibera della giunta comunale n. 226/2000);

la giunta comunale ha, quindi, provveduto, con delibera n. 165 del 12/06/2005, all'aggiudicazione definitiva di tale gestione in favore del Volturno Sporting Club, nonostante la dedotta violazione dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 157/1995 e ad onta del disposto della sentenza del TAR della Campania n. 12587/2004 nonché degli ulteriori vizi del procedimento sopra detti;

i Dirigenti del Settore Tecnico Comunale e del Settore Patrimonio hanno espresso parere favorevole alle proposte di delibere portate in Consiglio Comunale il 23-25 maggio 2005 e il 24-28 giugno 2005, nonostante difettesse in atti il titolo legittimante la proprietà, da parte del Volturno Sporting Club (od anche del Comune di S. Maria Capua Vetere) circa l'area adiacente l'impianto natatorio ove ci si proponeva di realizzare due piscine scoperte,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per riportare alla legalità l'amministrazione della città di Santa Maria Capua Vetere.

(4-09084)

FASOLINO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che è in fase di organizzazione la rete del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), istituito con decreto legislativo 454/1999;

che l'ipotesi attualmente allo studio prevede l'accorpamento delle strutture degli ex IRSA (Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria) presenti in Italia in 13 Centri di ricerca interregionali, 6 Centri Interistituzionali e 3 Centri di eccellenza, nessuno dei quali, però, in Campania, nonostante che in questa regione siano attualmente operanti 2 sedi centrali di Istituti di ricerca (l'Istituto Sperimentale per l'Orticoltura di Pontecagnano e l'Istituto Sperimentale per il Tabacco di Scafati) e 2 sezioni periferiche (la SOP di Battipaglia dell'Istituto Sperimentale per le Coltive Industriali e la SOP di Caserta dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura), e nonostante la rilevante importanza economica e sociale dell'agricoltura in questa regione, dove si produce il 25% di ortaggi di tutto il Meridione ed il 15% dell'Italia, il 38% ed il 13%, rispettivamente, di fiori, il 13% ed il 12%, rispettivamente, di frutta;

considerato che l'ipotesi di ristrutturazione del CRA attualmente allo studio:

difetta, in maniera evidente, di equilibrio nella distribuzione territoriale dei Centri di ricerca, distribuzione che risulta estremamente penalizzante per il Meridione, dove vengono previsti appena 2 Centri interregionali su 13 (appena il 15%), e certamente non commisurata alla reale importanza del comparto agricolo in queste aree. Si tenga presente, a tal proposito, che il succitato decreto di istituzione del CRA, al comma 5 dell'art. 7, raccomanda che «la realizzazione della rete delle articolazioni territoriali» deve essere attuata «tenendo conto delle esigenze di equilibrata distribuzione sul territorio»;

non prevede l'istituzione di un Centro di ricerca sull'orto-floricoltura,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di istituire in Campania, sussistendo tutti i requisiti tecnico-scientifici e logistici, un Centro di ricerca con competenze in orto-floricoltura, considerate anche le notevoli esperienze finora maturate presso le strutture di ricerca attualmente presenti sul territorio regionale, sia attraverso la partecipazione qualificata a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali, sia attraverso la stretta collaborazione con le regioni meridionali, soprattutto in Campania.

(4-09085)

DI SIENA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Considerato:

che in molte zone colpite dal terremoto del 1980 la ricostruzione risulta ancora non completata;

che particolarmente nelle zone interessate dal sisma della Basilicata, nonostante la sollecitudine della Regione nella individuazione delle priorità e nella ripartizione dei fondi per la ricostruzione, nonché del Comune nello stabilire la graduatoria per le assegnazioni, i lavori lamentano annosi ritardi per la mancanza delle necessarie autorizzazioni governative,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover intervenire sollecitamente tanto per eliminare i ritardi nello stanziamento dei fondi, quanto per concedere alla Regione le autorizzazioni a stipulare mutui.

(4-09086)

PETERLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella Provincia Autonoma di Bolzano l'equiparazione costituzionale della lingua italiana e tedesca è sancita dagli artt. 99 e 100 dello Statuto di Autonomia;

le norme di attuazione dei suddetti articoli dello statuto di autonomia garantiscono il bilinguismo;

i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli ufficiali giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provin-

cia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa;

la facoltà di usare la lingua tedesca vale anche per atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero quando sono destinati ad avviare un'azione penale o che comunque provochino una sanzione;

la parificazione delle lingue italiana e tedesca vale anche per i controlli stradali e dei documenti, nelle rilevazioni, negli interrogatori, per gli atti pubblici e notarili, nei formulari e gli atti relativi all'assicurazione obbligatoria, le confezioni medicinali e per i concessionari del servizio telefonico affinché gli elenchi telefonici degli utenti siano redatti distintamente in lingua tedesca e italiana;

la carta d'identità dei comuni della Provincia di Bolzano viene redatta nelle due lingue italiana e tedesca nonché nelle tre lingue italiana, tedesca e ladina per i comuni di lingua ladina;

i passaporti dei residenti della Provincia di Bolzano sono redatti in lingua italiana, inglese e francese ma non in quella tedesca, omettendo in questo modo la toponomastica storicamente autentica in lingua tedesca dei comuni,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno garantire ai residenti della Provincia autonoma di Bolzano il diritto del bilinguismo nei documenti di viaggio e di riconoscimento internazionale quale il passaporto, attivandosi affinché questi siano redatti anche nella lingua tedesca.

(4-09087)

FABRIS. – Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

con la legge n. 311 del 30.12.2004, «legge finanziaria 2005», è stato istituito, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili;

all'art. 153 della legge 311/2004 si prevede che al predetto Fondo sia destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005, al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa, e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti;

all'art. 154 della legge 311/2004 si stabilisce che il 70 per cento della quota del Fondo sia destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del «Forum Nazionale dei Giovani», con sede in Roma, e che il restante 30 per cento venga ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali, proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio;

considerato che:

la promozione dell'essere giovane nella società deve avvenire attraverso la valorizzazione della auto-rappresentanza, delle forme di asso-

ciazionismo giovanile e della consultazione dei giovani per tutte quelle decisioni che li riguardano direttamente;

occorre garantire il ruolo specifico delle giovani donne e dei giovani uomini nei processi di sviluppo del nostro Paese e che le grandi riforme debbano essere realizzate anche grazie al necessario apporto dei cittadini del futuro;

le risorse stanziare con la legge finanziaria 2005 non sono state ancora messe nella disponibilità del Forum Nazionale dei Giovani, e che non è stato stabilito come suddividere la quota del 30% destinata alle organizzazioni regionali e locali,

si chiede di sapere quali siano i motivi per cui tale Fondo non sia stato ancora destinato per gli usi stabiliti ed entro quando, e con quali modalità, si procederà all'erogazione.

(4-09088)

PAPANIA. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in data 22 luglio 1999 veniva avviata l'istruttoria bancaria da parte dell'ICCREA per il finanziamento del Patto Territoriale dell'area del Golfo di Castellammare, con il comune di Alcamo capofila di 11 comuni delle province di Trapani e Palermo unitamente alle forze imprenditoriali, sociali, sindacati e gli ordini professionali presenti sul territorio;

esistono forti disparità di trattamento tra i Patti, non in ultimo, ad esempio, sul *dies a quo* per il computo dei 48 mesi entro i quali completare il programma di investimento, che per alcuni patti territoriali è decorso dalla data del decreto di finanziamento, per altri, come quello dell'area del Golfo, dalla data di avvio dell'istruttoria;

l'istruttoria bancaria è iniziata il 22 luglio 1999 mentre il decreto di finanziamento è stato emesso ben 20 mesi dopo e precisamente nel marzo del 2001,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che tali disparità di trattamento determinino sperequazioni che danneggiano l'economia di un territorio già provato ed in crisi, determinando, talvolta anche grave nocuo all'attività di impresa visto che la sanzione per il mancato completamento nei termini equivale al 10% dell'importo ammesso a finanziamento;

quali interventi intendano adottare per la soluzione di tali problemi, al fine di garantire gli investimenti che numerosi imprenditori hanno profuso nel patto territoriale.

(4-09089)

LAURO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il signor Pier Luigi Sandri di Castel Maggiore (Bologna) ha denunciato la propria condizione di invalido con paralisi alle gambe e alle braccia a seguito di incidente avvenuto nel 1982 durante una gara di judo con

una lettera aperta nella quale pone l'attenzione sulla mancanza di sostegno da parte delle Istituzioni e in particolare dal CONI;

la vicenda del signor Sandri è emblematica e riguarda un numero sensibile di persone rese invalide o gravemente menomate da incidenti analoghi;

che in un accorato appello il cittadino Sandri individua in un emendamento a favore dei caduti e gravi invalidi in seguito a traumi sportivi lo strumento per portare rapidamente all'attenzione del Parlamento la problematica di cui trattasi;

una legge in vigore (legge 23/11/1998, n. 407) prevede un premio assicurativo iniziale, un vitalizio di servizio, aiuti ai famigliari per lo studio e l'inserimento lavorativo anche nella Pubblica Amministrazione per i figli degli appartenenti alle Forze militari, ai Carabinieri, alla Polizia e delle vittime del terrorismo

il signor Sandri ritiene questa legge adatta a salvaguardare le condizioni sociali ed economiche dei grandi invalidi sportivi;

dopo aver effettuato una ricerca minuziosa, normativa e giurisprudenziale, in materia risulta esservi purtroppo un vuoto normativo in merito,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per esaminare e risolvere le gravissime condizioni cui sono esposti almeno trenta atleti in Italia vittime di incidenti gravi durante la pratica sportiva;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di raccordarsi per valutare l'eventuale ricorso ai benefici di cui alla legge 23/11/1998, n. 407, al fine di estenderli anche agli atleti caduti o rimasti gravemente infermi in competizioni sportive nazionali ed internazionali organizzate dalle rispettive Federazioni;

se non si ritenga di attivarsi prontamente nel senso richiesto dal cittadino Sandri al fine di premiare il gesto atletico, con un premio alla carriera, un sostentamento alla famiglia e un aiuto concreto a chi come questi cittadini spesso giovani è impossibilitato a partecipare pienamente alla vita civile.

(4-09090)

PAPANIA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, attuativo della legge nazionale n. 71/05 che riconosce lo stato di crisi di mercato del comparto agricolo, non prevede alcun intervento a sostegno della vitivinicoltura della Sicilia occidentale;

cìò pone a rischio centinaia di milioni di euro e lo sviluppo di un comparto di punta dell'agricoltura siciliana;

le delibere del Governo della Regione Sicilia del novembre 2004 e del febbraio 2005 non specificano lo stato di crisi del settore vitivinicolo;

le difficoltà derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dal ritardo dei necessari interventi di ristoro hanno aggravato la crisi del settore;

a ciò si aggiunga che vi sono gravi problemi nella distillazione del prodotto nello stabilimento Bertolino di Partinico, che comunque mantiene una sorta di inspiegabile monopolio della distillazione per la Sicilia Occidentale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda procedere con urgenza all'immediata integrazione del decreto attuativo con l'inserimento dell'uva da vino;

se non intenda procedere all'immediata negoziazione con l'Unione europea per i visti di compatibilità necessari ad attivare concretamente gli interventi previsti dalla legge n. 71/05 succitata;

se non intenda individuare le soluzioni più idonee per attivare il pagamento del pregresso relativamente ai danni subiti dagli agricoltori per le eccezionali avversità atmosferiche;

se non intenda sostenere, a livello nazionale ed europeo, la richiesta di distillazione di crisi, assolutamente necessaria vista la quantità di prodotto invenduto.

(4-09091)

PAPANIA. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

l'allocazione in Partinico, in provincia di Palermo, dell'impianto di distillazione della ditta «Distilleria Bertolino spa» è da tempo al centro di polemiche e prese di posizione degli organismi istituzionali preposti;

già con delibera del 26 luglio 2002, n. 122, il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo ha espresso parere contrario, al pari dei Consigli Comunali di Petrosino, Marsala, Campobello, Castelvetro e del Consiglio Provinciale (all'unanimità), all'insediamento di una distilleria, sempre della Bertolino, in territorio di Mazara del Vallo;

ciò nonostante, l'Assessorato al territorio della Regione Sicilia ha ritenuto di non tenere in considerazione tali posizioni contrarie dando seguito al prosieguo dell'istruttoria;

il piano regolatore generale di Mazara è stato approvato, su parere del gruppo istruttorio dell'Assessorato e del CRU, con l'obbligo della delocalizzazione delle aree artigianali e industriali in quanto ricadenti in zona SIC (sito di interesse comunitario), privando la collettività della disponibilità di tali aree e non tenendo in nessun conto che nella zona vi erano piani di lottizzazione approvati dal Consiglio Comunale, di cui alcuni già convenzionati;

è bene ricordare, del resto, che la rete dei siti d'interesse comunitario deve garantire il mantenimento o, all'occorrenza, il ripristino dei tipi di *habitat* interessati;

secondo l'art. 10 del trattato dell'Unione europea, le Autorità preposte sono tenute ad adottare, nei confronti del sito, tutte le possibili mi-

sure di salvaguardia per raggiungere gli obiettivi della Direttiva e devono astenersi dal prendere decisioni suscettibili di compromettere la realizzazione dei risultati;

ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120/03, l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano acquisisce preventivamente la valutazione d'incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione;

il progetto Bertolino ha un impatto ambientale notevole; esso prevede infatti la messa a coltura di un'area stimabile intorno ai 100 ettari di sorgo e di topinambur destinati alla produzione di melassa e biomassa da inserire nel processo produttivo. Tuttavia, al fine di evitare un'attivazione di procedura d'impatto ambientale, in una nota all'ARTA la Distilleria Bertolino spa, in riferimento al progetto presentato, ha precisato «che il progetto presentato non prevede in alcuna sua parte l'impianto di coltura per la produzione di biomasse nel terreno in questione»;

di conseguenza il Servizio 7 del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha espresso valutazione positiva a condizione che «non venga effettuata in nessuna parte dell'impianto l'introduzione di qualsivoglia tipo di colture, sia destinato alla produzione di biomasse sia per scopo ornamentale». Tuttavia, per le palesi contraddizioni riscontrate, lo stesso Servizio 7 ha ulteriormente modificato il pronunciamento del Servizio 6 dello stesso dipartimento dell'Assessorato;

sono, dunque, evidenti le perplessità, le incongruenze, le contraddizioni presenti nell'*iter* istruttorio, né risultano fugate le perplessità dalla risposta che, a una esplicita richiesta di parere da parte dell'Assessorato Ambiente della Regione Sicilia, è stata fornita dal Ministero dell'ambiente, secondo cui l'autorizzazione può essere data solo se si è accertato che il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito;

il progetto prevede, inoltre, la lavorazione di vinaccia e feccia: anche questi processi produttivi richiedono la valutazione d'impatto ambientale e l'autorizzazione del Commissario per i Rifiuti della Regione Sicilia trattandosi di lavorazione di scarti (come si evince dalla nota 3.5.2004 del Commissario Delegato per i Rifiuti ove si legge «... essendo l'attività descritta principalmente di distillazione di sottoprodotti della vinificazione, la stessa non può essere ricompresa ... per le quali necessita l'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97»);

il progetto non prevede neanche la produzione di energia per la collettività né alcun piano di cessione di energia ai comuni vicini: si tratta di pura e semplice trasformazione industriale volta alla produzione di 3.000 ettanidri di etanolo dalla distillazione di prodotti dell'agricoltura e non di produzione diretta di energia;

non può, dunque, essere invocato l'interesse pubblico per l'attivazione della variante, tanto che lo stesso CRU ritiene che «la procedura difficilmente possa rientrare nella previsione dell'art. 8 della legge regionale 32/2000»;

l'interesse pubblico, invece, impone il divieto dell'installazione per la salvaguardia della falda acquifera: il bacino idrogeologico dove vuole captare la ditta Bertolino è infatti patrimonio della collettività ed esso negli ultimi anni, a seguito di una lunga siccità, ha visto abbassarsi la falda di circa sei metri, col rischio della salinizzazione della stessa falda;

il progetto Bertolino prevede la captazione di 3.000 mc al giorno, corrispondente al consumo di una cittadina di 20.000 abitanti: già questo dovrebbe indurre a sottoporre il progetto al Commissario per le acque, che difficilmente potrebbe dare l'assenso, visto che già nell'anno 2004 sono state sospese richieste di ditte che chiedevano un modesto potenziamento per uso irriguo di 600/700 mc annui (non 3.000 mc al giorno);

in merito alle risorse idriche, la ditta Bertolino riferisce che in parte saranno ricavate «dalla notevole quantità d'acque meteoriche provenienti da coperture e piazzali dell'opificio che presenta una superficie impermeabile di 15 ettari»;

ciò appare in contrasto con le direttive impartite per le aree SIC, dove già solo per un cambio di coltura di 10 ettari occorre la valutazione d'impatto ambientale, mentre nello specifico è addirittura prevista l'eliminazione completa della vegetazione e si procede alla impermeabilizzazione delle aree oggetto d'intervento;

l'approssimazione con cui si è proceduto nella valutazione del progetto in rapporto ai vincoli comunitari e nazionali appare comunque dalla nota emanata dalla Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e trasmessa in data 17 gennaio 2005 al competente Dipartimento (Servizio 8) dell'Assessorato regionale della Regione Sicilia al Territorio con cui si chiede all'Amministrazione regionale di «conformarsi a quanto disposto dalla normativa vigente ed evitare d'incorrere nell'apertura di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno che siano ripristinate le regole e siano date indicazioni chiare ed univoche in merito alla Distilleria Bertolino di Partinico, il cui mancato funzionamento aggrava il problema della distillazione, impossibilitata, tra l'altro, dalla revoca dell'autorizzazione allo scarico emanata dal dirigente del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Partinico, lo scorso 4 luglio;

se non si intenda intervenire al fine di promuovere un adeguato e serio piano di distillazione che, nel rispetto della normativa europea, preveda coerenti quantità di distillato e localizzazioni degli impianti in modo da non danneggiare l'ambiente e la salute dei cittadini.

(4-09092)

